

Il procedimento di prevenzione patrimoniale: profili problematici e questioni aperte.

di Luca Tescaroli

Procuratore aggiunto a Firenze

Sommario: 1. La genesi delle misure di prevenzione patrimoniali e la necessità della conservazione di tale strumento – 2. L'autonomia del procedimento di prevenzione patrimoniale - 3. Brevi cenni sui presupposti e sulle condizioni applicative della confisca di prevenzione patrimoniale - 4. Le numerose questioni aperte nella gestione dei procedimenti di misure di prevenzione - 5. Considerazioni conclusive

1. La genesi delle misure di prevenzione patrimoniali e la necessità della conservazione di tale strumento.

È la ferocia delle gesta dei corleonesi - che ha rappresentato il fondamentale elemento di traino per giungere al varo della normativa che oggi si vorrebbe cancellare - che credo sia necessario riportare alla memoria.

Il germe della scellerata violenza dei Corleonesi prese le mosse nel 1977, con il progetto di uccisione di Giuseppe Di Cristina, il rappresentante della provincia mafiosa di Caltanissetta (che si concretizzò nell'uccisione di due suoi guardaspalle Giuseppe Di Fede e Carlo Napolitano) ed esplose nel corso dei primi anni Ottanta che videro l'eliminazione fisica o, comunque, l'emarginazione dei rivali.

Una lunga scia di sangue, con migliaia di vittime e l'abbattimento di numerosissimi esponenti delle istituzioni: il 20 agosto 1977 il colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo; il 9 marzo 1979 il segretario regionale della DC Michele Reina; il 21 luglio 1979, il dirigente della Squadra Mobile Boris Giuliano; il 25 settembre 1979 il giudice Cesare Terranova e il maresciallo di polizia Lenin Mancuso; il 6 gennaio 1980 il presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella; il 4 maggio 1980 il capitano dei carabinieri Emanuele Basile; il 6 agosto 1980 il Procuratore della Repubblica di Palermo Gaetano Costa; il 30 aprile 1982 il segretario regionale del partito comunista Pio La Torre; il 16 giugno 1982 la strage della circonvallazione (nel corso della quale morì il boss catanese Alfio Ferlito e tre carabinieri, mentre stavano trasferendo a bordo di un furgone il mafioso dal carcere di Enna a quello di Trapani); il 3 settembre 1982, il prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa (che giunse a Palermo la sera del giorno in cui fu ucciso La Torre, raccogliendo l'invito del Ministro dell'Interno Virginio Rognoni e del Presidente del Consiglio Giovanni Spadolini di anticipare il suo insediamento quale prefetto della città di Palermo), la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo.

Solo dopo quest'ultima strage veniva approvata la legge Rognoni-La Torre che introduceva le misure di prevenzione patrimoniali (che oggi si criticano vibratamente), che hanno previsto la possibilità di sequestrare e confiscare i beni, anche solo sulla base di un giudizio di pericolosità sociale, senza che prima sia intervenuta una sentenza penale di condanna.

La presentazione del disegno di legge che incorporava le misure di prevenzione patrimoniali è stata la principale causa dell'omicidio proprio di uno dei proponenti, l'onorevole Pio La Torre, perpetrato a Palermo il 30 aprile 1982. Invero, va rimarcato che non bastò il suo assassinio, né bastò la già menzionata strage della circonvallazione del 16 giugno 1982 e la scia di sangue che ne seguì. Solo dopo l'uccisione di Carlo Alberto dalla Chiesa fu approvata il 13 settembre del 1982 la proposta di legge curata da Virginio Rognoni e da Pio La Torre (la legge n. 646/82, che porta il loro nome).

E va ricordato anche che - tra le riflessioni, le esperienze e gli studi che il disegno di legge Rognoni-La Torre raccoglieva - vi erano quelli del giudice istruttore di Palermo Rocco Chinnici, a sua volta assassinato a Palermo il 29 luglio 1983, con un'autobomba.

Quando si affrontano certi temi è bene tenere presente i prezzi che sono stati pagati per ottenere gli strumenti di cui disponiamo e di cui discutiamo e per raggiungere i risultati che oggi abbiamo

ottenuto e che quotidianamente devono essere consolidati, a fronte di perplessità e di dubbi espressi dagli ambienti più diversi.

Dai beni e attività economiche illecitamente acquisiti dagli indiziati di appartenere alle organizzazioni mafiose la disciplina delle misure di prevenzione è stata estesa anche ai beni la cui origine illecita si ricollega a soggetti pericolosi perché autori di numerosi altri delitti, tra i quali il riciclaggio, i delitti tributari e quelli contro la pubblica amministrazione, come il delitto di corruzione.

La normativa è stata affinata ed è confluita nel codice antimafia, approvato con il d. l. vo 6 settembre 2011, n. 159, più volte novellato, in particolare, dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, e dal d. l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, nonché del recente d. l. contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del P.N.R.R..

La legge n. 161/2017 ha previsto la giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione. Sono stati, infatti, introdotti la forma del procedimento camerale, il legittimo impedimento del difensore del proposto, il contraddittorio, l'ammissione delle prove, l'interrogatorio del proposto se richiesto (non si dovranno dare gli avvisi per i terzi) e può essere disposta la consulenza o la perizia¹. I testi giurano, i terzi interessati vengono sentiti non come testi, ma vengono escussi liberamente, in quanto portatori di un interesse.

Il punto sul quale è utile ragionare è sul perché è indispensabile mantenere l'assetto normativo vigente che la proposta di legge n. 3059, presentata il 26 aprile 2021 alla Camera dei Deputati (primo firmatario Siracusano), di fatto vanificherebbe ove dovesse divenire legge.

La mafia dei corleonesi - che si è dimostrata capace di concepire e attuare strategie di attacco al cuore dello stato e di collusioni con esponenti del mondo finanziario e politico - è stata certamente ridimensionata, con i sequestri degli arsenali di armi ed esplosivi, con le catture dei latitanti e le condanne degli esponenti più rappresentativi.

I numerosi collaboratori di giustizia ne hanno minato la credibilità e ne hanno intaccato il patrimonio più importante, vale a dire l'affidabilità verso l'esterno e, conseguentemente, la sicurezza di non avere traditori in casa.

Tuttavia, uno dei più autorevoli stragisti il corleonese Matteo Messina Denaro continua la propria latitanza, mostrando di disporre di una rete di protezione impenetrabile, capace di resistere agli sforzi più tenaci degli investigatori.

Le collaborazioni all'interno della compagine corleonese si sono inaridite e i condannati prendono in considerazione da qualche anno la possibilità di riottenere permessi e la libertà per riprendere il loro potere, che la detenzione al regime del 41 bis O. P. aveva compresso.

Nella realtà criminale esistente nel nostro Paese albergano, mostrando estrema vitalità, plurime strutture mafiose estremamente pericolose, fra le quali, la 'ndrangheta che ha saputo colonizzare, con presenze strutturate delle cosche, realtà del Centro-Nord d'Italia.

In Regioni come la Toscana² sono emersi non solo plurimi contatti tra imprenditori e professionisti insediati nel territorio ed esponenti dell'ndrangheta, della camorra e di cosa nostra (che si sono

¹ V. art. 7 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (CAM.).

² All'interno della Procura della Repubblica di Firenze è stato appositamente creato l'Ufficio Misure di Prevenzione e per il contrasto dei patrimoni illeciti, con il proposito di promuovere l'attività dell'ufficio appositamente creato - nel quale sono stati inseriti tre sostituti Procuratori - in varie direzioni con la prospettiva di incardinare nuovi procedimenti nei confronti dei soggetti coinvolti in fatti idonei a legittimare uno sforzo investigativo. Il 4 marzo 2020 si è convenuto di coinvolgere direttamente nelle designazioni anche i cinque colleghi inseriti nella DDA in relazione ai fascicoli di nuova formazione, generati dai procedimenti penali loro assegnati, per potenziare ulteriormente il settore.

Si è iniziato e si sta proseguendo nell'opera di individuazione delle figure da approfondire con la creazione di fascicoli di Misure di Prevenzione (dal novembre 2018 a oggi sono stati incardinati 87 nuovi procedimenti per MP patrimoniali, sono stati emessi 18 provvedimenti di sequestro/confisca da parte del Tribunale di Firenze e due procedimenti istruiti sono stati trasmessi per competenza direttamente dal PM, alcune richieste sono al vaglio del Tribunale e altre in fase di redazione), analizzando i procedimenti penali per i reati che consentono l'applicazione della MP in fase di trattazione presso la Procura della Repubblica di Firenze da parte dei colleghi

tradotti in condotte delittuose di tipo corruttivo che hanno coinvolto esponenti della PA e in reati tributari anche con finalità agevolative dei concorsi mafiosi) ma sono stati individuati anche soggetti inseriti in associazioni di tipo mafioso, che sono risultati destinatari di procedimenti di sequestro di prevenzione di beni per valori significativi.

Lo scopo delle misure di prevenzione è l'aggressione nei confronti dei patrimoni e delle risorse illecite, che in sé sono pericolose perché inquinano il mercato e il sistema economico, annientando la concorrenza, che vanno sequestrati e confiscati a prescindere dalla responsabilità penale del proposto.

La normativa è nata da una doppia convinzione: che l'accumulazione della ricchezza fosse, unitamente a un potere sempre maggiore, il primo scopo e la vera ragion d'essere delle organizzazioni mafiose; che i beni accumulati dalle cosche fossero un simbolo della loro potenza e, specie nel caso di attività economiche, un prezioso strumento di riciclaggio.

Perciò, il sequestro e la confisca sono divenuti strumenti essenziali nel contrasto al crimine mafioso ed è imprescindibile che si possano applicare sulla base di presupposti indipendenti dalla condanna in sede penale (cioè senza prima ottenere una sentenza penale di condanna) e dall'esistenza di un nesso di collegamento diretto tra reato e bene.

2. L'autonomia del procedimento di prevenzione patrimoniale.

Le manifestazioni di pericolosità più evidenti derivano dai fatti reato riconosciuti dalle sentenze di condanna, ma la pericolosità può sussistere anche di fronte ai casi di proscioglimento e di assoluzione stante l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale.

Il giudice della prevenzione ben può utilizzare - al fine della valutazione della pericolosità del soggetto proposto - oltre alle sentenze di condanna (irrevocabili o meno) anche le declaratorie di estinzione del reato³, il proscioglimento per prescrizione⁴, la remissione di querela), le emergenze risultanti da atti d'indagine ed entro certi limiti perfino le sentenze di assoluzione⁵.

La Corte di Cassazione ha sottolineato, in particolare, che il giudice della misura di prevenzione non è vincolato a recepire l'eventuale esito assolutorio prodottosi nel correlato giudizio penale nei seguenti casi:

- 1) il segmento fattuale oggetto dell'esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale);
- 2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale;
- 3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (ipotesi di pericolosità qualificata)⁶.

dell'ufficio e di quelli definiti con sentenze da parte del Tribunale e/o della Corte d'appello e simultaneamente quelli definiti con sentenze che interessano gli uffici dei vari circondari che rientrano nel distretto fiorentino, coinvolgendo prevalentemente nelle investigazioni i reparti della Guardia di Finanza territorialmente competenti, gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla DIA e alla Polizia di Stato.

Con la prospettiva di estendere la metodica operativa agli altri proponenti - nel quadro del raccordo informativo che spetta al procuratore distrettuale (art. 17 c. 3 bis CAM) e dovendo comunque il PM trattare il procedimento una volta che si apre la fase del contraddittorio - si è avviata l'esperienza di predisporre richieste di applicazione di misure congiunte con più Questori del distretto (Arezzo, Prato, Firenze e Livorno) e con il Direttore della DIA nella prospettiva di impostare il lavoro alla stregua di criteri rigorosi condivisi.

³ Da ultimo: Sez 2, n. 33533 del 25 giugno 2021, Avorio; Sez 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 2772225; Sez 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266364; Sez 2, n. 19880 del 29/03/2019, Grillo, Rv. 276917.

⁴ Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11846 del 19/01/2018 -Rv. 272496 – 01.

⁵ In proposito, Cass, sez VI n. 40913/2018; cfr Cass Sez. Un. n. 111/2018, in motivazione.

⁶ Sul punto si veda: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21735 del 20/02/2019 -Rv. 276400 – 01, nella cui parte motiva si specifica che il giudice della misura di prevenzione non è vincolato a recepire l'eventuale esito assolutorio

Si pensi alle assoluzioni per ragioni formali (es. il caso di recente trattazione da parte del Tribunale di Firenze dell'albergatore toscano condannano in sede penale dalla Corte d'Appello - che aveva condannato il proposto riformando la pronuncia di primo grado - la cui pronuncia era stata annullata dalla Corte di Cassazione per la tardività della proposizione dell'atto d'appello da parte del PM⁷) o all'acquisizione di nuove prove dopo pronunce di assoluzione dalle quali sono emersi evidenti rapporti economici con pregiudicati appartenenti a sodalizi criminali, attività usuraria (es. il caso di Ernesto Diotallevi⁸ non condannato per i delitti di cui agli art. 416 bis e 644 c. p. in sede penale, nei cui confronti è stata applicata la confisca nel coacervo di una pluralità di fonti convergenti, di sentenze di condanna per altri delitti e di accertati rapporti economici con esponenti di cosa nostra e della c. d. banda della Magliana). O al caso di Salvatore Spanò, riconosciuto pericoloso sociale generico in relazione al periodo di tempo dal 2004 al 2015, per aver riportato condanna per la violazione dell'art. 2 d. lgs. n. 74/2000, in relazione all'anno 2004, e dell'art. 40 d. lgs. n. 504/1995, per gli anni dal 2007 al 2012, ed era stato prosciolto, per la sola prescrizione dei delitti contestatigli, per le truffe consumate ai danni di istituti bancari, sempre a partire dall'anno 2004, realizzate portando a sconto fatture per operazioni inesistenti (procedimento che si era comunque chiuso con il positivo accertamento della sussistenza di condotte truffaldine, solo non avendone determinato, il giudice di merito, gli esatti importi)⁹. Ancora è prevista l'applicazione della misura di prevenzione agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis c. p.: l'appartenenza è concetto che non richiede la prova della partecipazione all'associazione di tipo mafioso.

Proprio in ragione della autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, quanto alle misure patrimoniali, l'ordinamento non prevede una revoca "automatica" (*rectius*, necessariamente dovuta) del provvedimento di confisca in caso di successiva pronuncia di assoluzione: *"In materia di misure di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura di prevenzione può legittimamente essere mantenuta, pur a fronte di detto giudicato, nei seguenti casi: a) gli elementi di fatto esclusi dal giudicato costituiscono solo una frazione minusvalente degli episodi storici valutati dal giudice della prevenzione; b) il giudizio di prevenzione è fondato su elementi cognitivi indipendenti e diversi da quelli acquisiti in sede penale; c) il tipo di pericolosità prevenzionale si discosta sensibilmente dai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto della sentenza penale"*¹⁰.

Il procedimento di prevenzione presenta il vantaggio di una maggiore celerità nella definizione rispetto al processo penale e il nuovo codice antimafia ha previsto *"la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale"* (art. 34 ter CAM), ma non rappresenta una scorciatoia per ottenere un sequestro che non si ottiene in sede penale, in quanto richiede presupposti specifici, che vanno accertati con rigore.

Invero, la legislazione sul contrasto economico alla criminalità organizzata è imperniata sul doppio binario misure di prevenzione/confische allargate nel procedimento penale (a cominciare da quella introdotta dall'art. 240 bis c. p., già art. 12 sexies della L. 356/92).

prodottosi nel correlato giudizio penale nei seguenti casi: 1) il segmento fattuale oggetto dell'esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (ipotesi di pericolosità qualificata).

⁷ Il relativo procedimento è pervenuto, allo stato, alla confisca di primo grado, con provvedimento del Tribunale di Firenze, eseguito il 7 luglio 2021.

⁸ Si tratta del procedimento definito con la sentenza della Corte di Cassazione VI sez. n. 1268 del 4 luglio 2019, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria il 6 dicembre 2019 (pres. Giorgio Fidelbo, relatore Ersilia Calvanese), trattato nell'ufficio giudiziario di Roma, che ha sancito l'irrevocabilità della confisca di prevenzione, sul presupposto della pericolosità qualificata di Ernesto Diotallevi, rientrando lo stesso nella categoria dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) d. lgs 6 settembre 2011, n. 159..

⁹ Cfr. sent. Sez 5, n. 44930 del 2021 del 18 ottobre 2021, pres. Eduardo De Gregorio.

¹⁰ Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13638 del 16/01/2019 - Rv. 275244 - 01, conf., Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 15650 del 14/02/2019 - Rv. 275778 - 01.

È stata introdotta, poi, con la legge del 7 marzo 1996, n. 109, varata grazie all'iniziativa di Libera, che ha saputo raccogliere un milione di firme, la destinazione sociale dei beni confiscati.

È stata istituita l'agenzia nazionale per curare concretamente la destinazione alle finalità sociali (asili, scuole, residenze per soggetti in difficoltà, ecc.) e istituzionali (uffici pubblici, caserme), attraverso assegnazioni dirette ai soggetti legittimati, fra i quali, i comuni, le associazioni e i soggetti del privato sociale.

Questo complesso normativo è, per unanime riconoscimento, all'avanguardia sul piano internazionale e ad esso si è in buona parte ispirata la normativa europea e internazionale.

3. Brevi cenni sui presupposti e sulle condizioni applicative della confisca di prevenzione patrimoniale

Le misure di prevenzione patrimoniali incidono sulla libertà di iniziativa economica e sul diritto di proprietà (artt. 41 e 42 Cost., art. 1 Prot. Add. CEDU)¹¹.

Nell'assetto delineato dalla sentenza Corte Cedu-Grande Camera del 23 febbraio 2017 (De Tommaso c/Italia) e dalla sentenza della Corte Cost. n. 24 del 2019, occorre una "idonea base legale" delle misure di prevenzione e la "proporzionalità" della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione, in quanto le stesse incidono in modo significativo sui diritti di proprietà e di iniziativa economica tutelati a livello costituzionale e convenzionale CEDU. E ciò implica che la legittima restrizione a tali diritti sia subordinata alla previsione tramite legge che possa consentire ai destinatari "di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure", vale a dire "di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione delle misure stesse"¹². Dunque, nessuna misura di prevenzione può essere applicata ove manchi una congrua ricostruzione di fatti idonei a determinare l'inquadramento del soggetto preposto in una delle categorie specifiche di pericolosità (si noti che la pericolosità non si identifica con la recidiva) espressamente tipizzate dal legislatore agli art. 1 e 4 d. l. vo 6 settembre 2011, n. 159 CAM (principio di determinatezza-tassatività).

Si è affermato che "In tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo"¹³.

Vi sono due categorie di pericolosità che possono coesistere in capo a un medesimo proposto, che vanno correlate alla misura di prevenzione patrimoniale:

-qualificata che ruota attorno agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis c. p., a uno dei reati di cui all'art. 51 c. 3 bis c. p. p. (fra i quali, l'attività organizzata per il traffico

¹¹ I presupposti e condizioni applicative sono state approfondite e specificate nel corso di una lunga e complessa evoluzione e sistematizzazione della materia ad opera della dottrina e, soprattutto, della giurisprudenza di legittimità (tra tutte si veda: Cass., Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 02/02/2015, Spinelli), costituzionale (Corte cost., n. 2 del 1956; n. 11 del 1956; n. 177 del 1980; n. 335 del 1996; n. 487 del 1995; n. 486 del 1995; n. 465 del 1993; n. 24 del 2019) e convenzionale (si vedano: sentenza CEDU del 6/11/1980, Guzzardi c. Italia; sentenza CEDU del 22/2/1994, Raimondo c. Italia; sentenza CEDU del 15/06/1999, Prisco c. Italia; sentenza CEDU Grande Camera del 23/2/2017 nel caso De Tommaso c. Italia; in ordine alla natura non sanzionatoria ma preventiva delle misure di prevenzione italiane in base ai criteri elaborati con le sentenze 08/06/1976, Engel c. Paesi Bassi; 9/1/1995, Weich c. Regno Unito; 30/8/2007, Sud Fondi c. Italia ed altre; si vedano inoltre: sentenza CEDU del 7/5/2011, Capitani e Campanella c. Italia; del 2/2/2010, Leone c. Italia; del 5/1/2010, Bongiorno c. Italia; dell'8/7/2008, Perre c. Italia; del 13/11/2007, Bocellari e Rizza c. Italia in tema di pubblicità dell'udienza di prevenzione).

¹² Corte Cost. n. 24/2019.

¹³ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 182 del 30/11/2020 Cc. (dep. 05/01/2021) Rv. 280145, Presidente Stefano Palla, estensore e relatore Angelo Caputo, imputato Vincenzo Zangrillo.

illecito di rifiuti di cui all'art. 452 quaterdecies e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c. p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo – non essendo richiesta espressamente la contestazione dell'art. 416 bis.1 c. p. può applicarsi anche in relazione a fatti commessi prima del 1991, data di introduzione della specifica aggravante di mafia, associazioni a delinquere semplice finalizzata alla tratta di persone, alla contraffazione, all'introduzione nello Stato e commercializzazione di prodotti con segni falsi e al delitto di cui all'art. 12 quinquies c. 1 D. L. 8 giugno 1992, trasfuso nel 512 bis c. p., vale a dire il trasferimento fraudolento di valori);

-generica (che va correlata alla previsione della l. b dell'art. 1 D. L. vo 159/2011: si riferisce ai soggetti per i quali, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto (non essendo sufficienti meri indizi), che vivano abitualmente (e quindi per un lasso temporale significativo della vita del proposto), anche in parte, con i proventi di attività delittuose (e, dunque, non hanno rilievo le contravvenzioni).

Il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione – e pertanto dello stesso sequestro – è la ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di natura illecita¹⁴.

L'art. 20 d. l. vo. delinea due distinte tipologie di sequestro di beni: il sequestro per sproporzione, ovvero il sequestro per reimpiego/frutto di attività illecite.

La sproporzione (non necessariamente "notevole" sproporzione) dei beni da confiscare rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, sebbene a partire dal 1993 nel dettato normativo (art. 20 d. l. vo 159/11) assurga a ipotesi alternativa rispetto a quella originariamente prevista, di fatto, in aderenza a quanto ha affermato la Corte Cost. n. 24/2019, viene utilizzata quale indice per corroborare il compendio degli elementi posti a sostegno dell'origine illecita, e dunque se contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e, in sede di valutazione dei presupposti della confisca, questi non riesca a giustificare la legittima provenienza.

In definitiva, la sproporzione, in uno alla mancata dimostrazione da parte del proposto della provenienza lecita, è un elemento oggettivo e va sempre correlata al requisito soggettivo, vale a dire la perimetrazione cronologica della pericolosità del soggetto ed è onere del pubblico ministero provarla, mentre è onere della difesa dimostrare con allegazioni l'eventuale legittima provenienza dei beni (una volta istauratosi il contraddittorio).

A tal proposito, va rilevato che non è sufficiente che siano stati concessi dei mutui al proposto, occorre sussista la ragionevole prospettiva, sulla base delle risorse disponibili da parte sua, di poter pagare le rate.

Si sono poi presentati casi in cui il proposto ha assunto di aver acquistato i beni in virtù di regalie provenienti da genitori o parenti. In tal caso, occorre accertare la situazione reddituale di costoro per verificare la concreta possibilità di siffatte dazioni.

L'altro criterio previsto dall'art. 20 d. l. vo 159/11 per il sequestro è costituito dai sufficienti indizi (necessari per configurare la fattispecie di pericolosità qualificata, anche se l'evoluzione interpretativa della giurisprudenza di fatto richiede gravi indizi) o da elementi di fatto (necessari per configurare la fattispecie di pericolosità generica) idonei a far ritenere che i redditi e le attività economiche siano il frutto di attività illecite o che ne possano costituire il reimpiego.

La legittimazione alla proposizione della misura di prevenzione patrimoniale spetta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove dimora il proposto, al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, al Questore e al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia (art. 17 Cam).

Nei casi di pericolosità generica e di indiziati del delitto di cui all'art. 640 bis c. p. o di delitto di associazione per delinquere, finalizzato alla commissione di delitti contro la P. A., nonché dei delitti di maltrattamento e di atti persecutori (per tali ultimi due casi appare non possibile un tale tipo di richiesta) l'iniziativa viene estesa al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui

¹⁴ SU 26 giugno 2014- 2 febbraio 2015, n. 4880.

circondario dimora la persona, previo coordinamento con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto (art. 17 c. 2 Cam).

La proposta va depositata presso la cancelleria distrettuale competente (art. 5 c. 4 CAM).

4. Le numerose questioni aperte nella gestione dei procedimenti di misure di prevenzione.

Dopo aver delineato la genesi storica dei procedimenti di prevenzione patrimoniale e sinteticamente i presupposti del sequestro/confisca di prevenzione, nel prosieguo della presente riflessione, ci si soffermerà - dall'angolo visuale dell'ufficio del pubblico ministero - su un grappolo di questioni affrontate nel corso della gestione degli stessi dal momento in cui il fascicolo viene generato sino al momento dell'esecuzione del provvedimento ablatorio. E, in particolare:

1. sulla individuazione delle condotte criminose idonee a integrare idonea base legale e sulla rilevanza dei delitti di tentativo;
2. sulla competenza per territorio, con particolare riferimento al caso in cui un appartenente a sodalizio mafioso abbia generato un'associazione per delinquere in altro territorio;
3. sull'individuazione degli "*elementi di fatto*" e degli "*indizi*" da porre a sostegno delle proposte di applicazioni delle misure;
4. sul significato del concetto di "perimetrazione cronologica", quale criterio di individuazione dei beni sequestrabili;
5. sull'utilizzabilità o meno delle intercettazioni preventive e delle prove non utilizzabili nell'ambito del procedimento di prevenzione;
6. sulla necessità di non generare commistioni tra patrimonio e redditi del proposto e quelli delle imprese allo stesso riconducibili;
7. sulla commistione di risorse lecite e illecite nelle società e sul significato della valenza inquinante ai fini del sequestro e della confisca delle stesse, riferibili a persone giuridiche costituite in data antecedente all'inizio della pericolosità sociale del proposto;
8. sull'applicabilità dell'accessione invertita ai beni immobili (terreno e immobile) e ai beni dinamici (beni costituiti in azienda) e alla necessità di far riferimento ai beni di maggior valore economico, in presenza di proventi aziendali di derivazione illecita preponderanti (negli anni i delitti hanno consentito proventi illeciti riutilizzati in modi ed entità decisive avendo riguardo alla completa fattispecie) che realizzino un'inscindibile commistione;
9. sui dati valorizzabili per individuare l'intestazione fittizia delle società in capo al proposto;
10. sulla concreta possibilità di affiancare, con possibilità di raggiungere l'obiettivo, la richiesta di misura di prevenzione personale, che esige il requisito dell'attualità della pericolosità, alla proposta patrimoniale;
11. sui significati in concreto dei concetti di acquisto/disponibilità dei beni e sulla tutela dei terzi di buona fede con riferimento ai beni concessi in leasing;
12. sulla necessità di individuazione dei beni da porre a oggetto delle proposte, evitando i sequestri al buio;
13. sugli strumenti a disposizione per procedere all'esecuzione dei sequestri e delle confische, con particolare riferimento a quelle da effettuare all'estero;
14. sul momento in cui effettuare la verifica dei crediti;
15. sull'applicazione ai procedimenti di misure di prevenzione delle previsioni relative alla diffusione di informazioni e ai rapporti tra Procuratore della Repubblica e polizia giudiziaria, di cui al d.lgs. n. 188/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza.

4.1. L'individuazione delle condotte criminose idonee a integrare idonea base legale e sulla rilevanza dei delitti di tentativo.

I primi dati che si esaminano all'atto dell'iscrizione dei procedimenti di prevenzione sono il certificato dei carichi pendenti (che evidenzia solo i procedimenti in essere nella sede giudiziaria ove è rilasciato), il certificato del casellario giudiziale (che offre un quadro nazionale completo dei precedenti definiti con sentenze passate in giudicato e delle misure di prevenzione), le ordinanze di custodia cautelare e le sentenze, al fine di verificare se il soggetto sia risultato coinvolto in delitti spia idonei a produrre ricchezza illecita (lucrogenetici).

È certamente un elemento fondamentale se il soggetto da proporre risulti aver percepito un profitto, se sussista un prodotto o un prezzo di reato e il loro impiego nelle attività e nei beni oggetto di sequestro e confisca, fermo restando che per la misura di prevenzione patrimoniale non necessita un nesso eziologico tra le manifestazioni di pericolosità e i beni di cui si chiede il sequestro e la confisca. Sono bastevoli i sufficienti indizi funzionali a dimostrare un arricchimento e la presunzione di un'utilità.

La Corte Cost. n. 24/2019 ha stabilito che *“l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonti di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruenti rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare”*.

Dunque, al borseggiatore seriale che ha ricavato dai delitti modici proventi non si potranno sequestrare patrimoni ingenti. Diverso è il caso del bancarottiere per distrazione di cospicui capitali o del soggetto evasore fiscale di somme ingenti, dell'estorsore e dell'usuraio abituale.

4.2. Delitti di tentativo

Il giudice preposto ad assicurare la nomofilachia ha statuito che *"In tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali¹⁵".*

Tale principio pone la questione se i **delitti di tentativo** possano costituire valida risultanza per integrare gli elementi di fatto o i sufficienti indizi, sebbene non vi sia un'unanimità di vedute in questo senso e l'orientamento della Corte di Cassazione induca a risolverla per la negativa. Tuttavia, un siffatto orientamento non appare persuasivo.

Invero, non rileva quanto i delitti accertati (consumati o tentati o progettati da una associazione a delinquere) abbiano fruttato e non è necessario un nesso di correlazione tra l'attività criminosa e i beni che si intendono sequestrare/confiscare, ma solo che il proposto sia dedito ad attività delittuose che possano produrre ricchezza in qualche modo congruente a giustificare le ricchezze che vengono ablate.

Un delitto tentato, soprattutto nel caso in cui il responsabile venga trovato con la refurtiva mentre sta per uscire dal luogo svaligiato, costituisce pur sempre un indizio di attività delittuosa che non per volontà dell'agente ma per l'intervento di fattori esterni non ha realizzato il profitto in capo all'agente stesso.

È un indizio dell'esistenza di possibili altre fattispecie di delitto realizzate che non sono state accertate dall'autorità giudiziaria e, dunque, della pericolosità sociale e della realizzazione di ricchezza illecita, soprattutto nei casi in cui si affianchi ad altre condotte per reati lucrogenetici.

Un delitto consumato per il quale vi sia l'arresto in flagranza di reato non procura alcun vantaggio ma semmai una perdita, ma diverse condanne per fatti simili indicano abitualità nella commissione

¹⁵ Cass, Sez. 1, Sentenza n. 27366 del 28/01/2021 Cc. (dep. 15/07/2021) Rv. 281620 - 01, Presidente Monica Boni, estensore e relatore Raffaello Magi, imputato Dong He.

di delitti a fine di lucro e, in presenza di sproporzione, a tale attività, ancorché non accertata, va attribuito il provento che ha consentito l'acquisto del bene da confiscare.

Non si tratta di una questione di scarso rilievo pratico. Si pensi al caso in cui il tentativo consenta di estendere la pericolosità sociale allorquando risulti essere l'ultima manifestazione di pericolosità o la prima in ordine di tempo. E in tal caso consentirebbe di spostare il termine iniziale e quello finale del recinto temporale della pericolosità con conseguente dilazione del perimetro dei beni confiscabili. Appare, perciò, del tutto ragionevole ritenere che il tentativo debba essere preso in considerazione, come del resto ritengono alcuni giudici di merito (es. i Tribunali di Roma e di Firenze).

4.3. Competenza per territorio

La legge n. 161 del 2017 ha fissato la regola generale della competenza distrettuale per i procedimenti di prevenzione patrimoniale e l'inserimento degli stessi in quelli di trattazione urgente.

L'art. 7 c. 10 bis del decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede che le questioni di competenza per territorio debbano *“essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti”*, il che indurrebbe a ritenere che la stessa non possa essere sollevata all'atto della decisione sul sequestro da parte del Tribunale *inaudita altera parte*, salvo che si voglia interpretare la previsione come un termine finale entro il quale la questione può essere eccepita o rilevata.

In ogni caso, è bene considerare sin dal momento in cui il procedimento viene incardinato la questione della competenza territoriale. La stessa va individuata in relazione al *“luogo ove dimora la persona”* da intendersi come luogo in cui la pericolosità si manifesta con carattere di continuità in rapporto con l'ambiente territoriale.

La pericolosità, va ricordato, per le misure di prevenzione patrimoniali non deve essere attuale, come è richiesto, invece, per le personali.

Nel caso di partecipazione a sodalizio criminoso è prevalente, per tutti i soggetti indiziati di appartenenza all'associazione, il criterio della localizzazione del consorzio di riferimento, che radica la competenza indipendentemente dall'esistenza di ramificazioni o derivazioni della stessa associazione.

Al riguardo, si evidenzia che per quanto attiene ai propositi appartenenti ad associazioni di tipo mafioso - in caso di valutazione della pericolosità manifestata, se non esclusivamente almeno prevalentemente, attraverso la partecipazione a un sodalizio criminale di tipo mafioso - l'identificazione della nozione di dimora deve essere correlata ai tratti identificativi del sodalizio di riferimento e conduce a ritenere prevalente per tutti i soggetti indiziati di appartenere al sodalizio il criterio della localizzazione del gruppo associativo di riferimento¹⁶.

La realizzazione di reati fine da parte del proposto, ovvero di altri soggetti coindagati nello stesso contesto di associazione mafiosa, in territorio ricompreso (anche o prevalentemente, non importa) nella competenza del Tribunale o della Corte, *“non sposta il fulcro epifenomenico della pericolosità mafiosa, che deve essere pur sempre ricondotto al centro organizzativo e decisionale del sodalizio di appartenenza, che rappresenta il luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo, indipendentemente dalla esistenza di ramificazioni o derivazioni localizzate in altri territori e, ovviamente, a prescindere dai luoghi di commissione di singoli o plurimi reati fine che di quella partecipazione mafiosa costituiscono espressione concreta e riconoscibile”*¹⁷.

Occorre dare rilievo, avuto riguardo alle misure di prevenzione personali, *“alla prospettiva*

¹⁶ Rif. Cass. sez I, n. 45380 del 7 luglio 2015, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria il 13 novembre 2015, Cass. sez 5 sent. n. 1996 del 4 novembre 2020, la cui motivazione è stata depositata il 18 gennaio 2021, pres. Carlo Zaza, giudice estensore Matilde Brancaccio, imputato Salvatore Pantano.

¹⁷ V. p. 5 citata Cass. sez 5 sent. n. 1996 del 4 novembre 2020, la cui motivazione è stata depositata il 18 gennaio 2021, pres. Carlo Zaza, giudice estensore Matilde Brancaccio, imputato Salvatore Pantano.

correlata al giudizio di attualità della pericolosità sociale anche per sciogliere i dubbi di competenza, là dove la pericolosità si sia manifestata, nel corso del tempo, in più luoghi diversi (cfr, Sez. U, n. 18 del 3/7/1996, Simonelli, Rv 205259 e le citate Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260245 e Sez. 2, n. 22512 del 2019)"¹⁸.

Anche la pronuncia Sez 1, n. 51076 del 2014 *"ha escluso che, con riferimento ai gestori di imprese di un gruppo criminale, assumesse rilevanza la diversità del luogo in cui gli stessi esercitavano il potere di condizionamento del mercato, rispetto a quello in cui si trovava il centro decisionale della cosca, osservando che il predetto potere di condizionamento era il frutto di una pregressa riconoscibilità di quest'ultima"*¹⁹.

Il profilo da affrontare, che si è posto, è peculiare e difforme rispetto ai casi affrontati con le pronunce che si sono ricordate ed è quello afferente al soggetto proposto (già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, già espia al momento della proposta personale e patrimoniale) che ha fatto parte di un sodalizio mafioso di tipo camorristico (dal 2015 al 2016, nell'ambito di procedimento penale che, dopo l'ordinanza di custodia cautelare, non ha avuto sviluppi processuali) e che si è trasferito in una regione del Centro-Nord dal 10 luglio 2017, ove è risultato far parte di altra associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione (quantomeno dal novembre 2020 sino al 26 agosto 2021, aggravata dall'aver agevolato l'attività del sodalizio di tipo camorristico), nonché commettere una pluralità di delitti - fra i quali, il reato di usura - posti in essere sino al dicembre del 2021.

Appare preferibile applicare, nel caso di specie, il criterio del luogo della maggiore manifestazione della pericolosità (pericolosità prevalente) e, quindi, occorre valutare cosa abbia fatto nella regione del Centro-Nord rispetto agli altri territori²⁰, in modo da stabilire se si tratti del luogo dove il soggetto ha posto in essere il numero più consistente e ripetuto di condotte devianti.

Ritengo, poi, si debba ragionare anche in altre direzioni.

Sussiste la necessità che la misura di prevenzione patrimoniale sia proposta dinanzi allo stesso giudice al quale viene presentata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale.

L'art. 24 c. 3 ultima parte del d. l. vo 159/2011, infatti, consente la possibilità di applicare il sequestro e la confisca anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale, sempre che sulla richiesta provveda lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento.

Se la misura di prevenzione personale è già stata espia, o se il procedimento non è più pendente, o se si tratta di presentare una nuova richiesta di prevenzione personale personale congiunta alla patrimoniale, l'art. 24 c. 3 citato non dovrebbe applicarsi e dovrebbero valere i criteri ordinari.

In caso di richieste congiunte personali e patrimoniali, va valutata l'attualità della pericolosità. Nel caso di manifestazioni di pericolosità su più fronti territoriali sostanzialmente equipollenti per qualità e/o quantità, appare preferibile privilegiare quella più recente, soprattutto nel caso di attualità della stessa, non foss'altro perché consente di monitorare più agevolmente l'andamento del procedimento penale dal quale affiora la pericolosità e di offrire un paradigma aggiornato della pericolosità del soggetto.

¹⁸ V. p. 4 citata Cass. sez 5 sent. n. 1996 del 4 novembre 2020, la cui motivazione è stata depositata il 18 gennaio 2021, pres. Carlo Zaza, giudice estensore Matilde Brancaccio, imputato Salvatore Pantano.

¹⁹ V p. 5 citata Cass. sez 5 sent. n. 1996 del 4 novembre 2020.

²⁰ È utile richiamare il principio fissato da Cass. sez I, sent. n. 13397 del 20 novembre 2020: *"In tema di sequestro di prevenzione, ai fini della determinazione del giudice competente per territorio in relazione ad una proposta che, con riferimento a soggetto predicato di pericolosità semplice, deduca plurime condotte indicative di siffatta pericolosità commesse in luoghi diversi, trova applicazione il criterio della continuità d'azione, inteso ad individuare quale luogo di radicamento della competenza quello ove il soggetto ha posto in essere il numero più consistente e ripetuto di condotte devianti, non assumendo rilievo decisivo a tal fine la collocazione spaziale della condotta di maggiore gravità."*

È apparsa rilevante la circostanza per cui il clan camorristico, essendo risultato perdente nello scontro con il sodalizio antagonista radicato nel medesimo territorio, abbia trasferito i propri interessi criminali nel territorio del Centro Nord, dando vita a un nuovo gruppo criminale.

Il proposto ha spostato, infatti, il baricentro dei propri interessi criminali in tale area geografica, ove risultano esservi state massive e continuative forme di manifestazione di pericolosità sociale dal dicembre 2019 sino al dicembre 2021, come è emerso dalle contestazioni dei delitti di furto, di ricettazione, di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e di tentativo per il medesimo reato, di autoriciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di un finanziamento e autoriciclaggio (di cui agli artt. 76, co. 1, D.P.R. n. 445/2000 e 483 c.p), di detenzione di armi e munizionamento, di associazione per delinquere, di usura, reati tutti finalizzati ad agevolare l'associazione di tipo camorristico oggetto di più ordinanze di custodia cautelare, sicché si è ritenuto che la competenza andasse radicata innanzi al Tribunale del Centro-Nord.

Si aggiunga che i componenti dell'associazione per delinquere per la quasi totalità non facevano parte del sodalizio camorristico e il consorzio recente non era un'articolazione attiva del sodalizio mafioso, né tantomeno una sua derivazione, ma un'autonoma struttura associativa, generata da una conflittualità con un clan insediato nel medesimo territorio del Sud, che ha indotto a insediare i propri interessi criminali in un nuovo contesto territoriale. Sicché non possono applicarsi i criteri ermeneutici fissati dalla giurisprudenza ricordati sulla pericolosità qualificata.

Vi è, poi, il caso, ancora diverso, in cui la partecipazione al sodalizio mafioso si è concretizzata integralmente e in modo del tutto autonomo rispetto al *core business* del gruppo criminale in area diversa rispetto a quella in cui è radicata l'associazione. Si tratta di un soggetto che ha dato ospitalità a latitanti nell'aretino e che con le sue strutture ha consentito l'espletamento delle attività delittuose (es. vendita di sostanze stupefacenti, riciclaggio di denaro di provenienza illecita, custodia di armi, ospitalità ai sodali in immobili posti a disposizione), frequentando e avendo relazioni sentimentali anche con soggetti estranei a quel gruppo mafioso.

In tal caso, si è ragionevolmente ritenuta radicata la competenza nel luogo in cui si è manifestata la pericolosità, posto che esso assume una valenza autonoma sotto il profilo territoriale rispetto alla sede del consorzio mafioso.

4.4. Gli elementi di fatto e i sufficienti indizi, le acquisizioni da porre a disposizione del Tribunale

Oggetto di riflessione è poi che cosa si debba intendere concretamente per elementi di fatto, ex art. 1 l. b, e i sufficienti indizi, ex art. 20 (CAM).

Sia per la pericolosità generica sia per quella qualificata (salvo i casi delle lettere e) – coloro che hanno fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 - e g) - delitti previsti dalla legge sulle armi - dell'art. 4 CAM per cui è richiesta la previa condanna) si intendono tradizionalmente come “elementi di fatto” le richieste di ordinanze di custodia cautelare, le misure cautelari, le sentenze definitive e non, gli avvisi di conclusione delle indagini, i decreti e le richieste di rinvio a giudizio e le frequentazioni qualificate con pregiudicati.

Le frequentazioni con pregiudicati assumono rilievo soprattutto nel caso in cui si possa presumere ragionevolmente che si inseriscano in dinamiche delittuose. Si pensi al caso in cui il preposto venga trovato presso l'abitazione di un mafioso nel corso di una perquisizione. Le frequentazioni rilevano quali elementi di fatto idonei a corroborare la pericolosità.

Alla stregua della casistica giurisprudenziale gli elementi rivelatori della pericolosità sono stati ritenuti, di volta in volta, l'associazione o la relazione del proposto con altri soggetti socialmente pericolosi²¹ come anche l'accertata predisposizione al delitto desumibile dalle condanne o dalle denunce a suo carico²² e i comportamenti illeciti e antisociali che rendono necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza trattandosi, comunque, di elementi

²¹ Cass. sez. 1, n. 582 dell'1 marzo 1993; sez 1, n. 5838 del 17 gennaio 2011.

²² Cass. sez 5 n. 6794 del 14 dicembre 1998 e sez. 5 n. 23041 del 28 marzo 2002.

fattuali e circostanze che il giudice della prevenzione deve autonomamente valutare per apprezzare il carattere sintomatico ai fini di una prognosi di pericolosità che, dovendo essere il più possibile specifica e individualizzata, richiede la convergenza di una pluralità di indici e la confutazione di quelle di segno contrario eventualmente allegate dalla difesa²³.

Le mere iscrizioni nel registro delle notizie di reato non hanno valore.

Le sentenze e le ordinanze applicative di misura cautelare sono indubbiamente “*elementi di fatto*” o “*sufficienti indizi*” (espressione meno rigorosa degli elementi di fatto). Il metro probatorio è decisamente meno consistente rispetto ai gravi indizi o ai gravi indizi, precisi e concordanti, necessari per l’emissione, rispettivamente, di misure cautelari e di sentenze di condanna.

Tuttavia, il Tribunale dovrà comunque procedere alla verifica dell’effettiva consistenza e sintomaticità degli indizi. A stretto rigore potrebbero non ritenersi “*autoconcludenti*”, posto che hanno un contenuto, con riferimento ai dati probatori citati nei provvedimenti (ad es. sommarie informazioni, interrogatori, contenuto di intercettazioni, ecc.), che può non essere ritenuto automaticamente assunto come valido da trasfondere automaticamente nei provvedimenti dal Tribunale di Prevenzione. E ciò implica un aggravio di acquisizioni per redigere le proposte da parte della Procura, che deve farsi carico di raccogliere le relative risultanze confluite nei procedimenti penali nei limiti del possibile. Lo stesso vale per le informative e le annotazioni di P.G. che contengono riferimenti a elementi probatori, che dovranno essere allegati alla proposta.

Il Tribunale di Prevenzione deve valutare “*autonomamente*” e per fare ciò ha bisogno che quei dati gli siano forniti (cioè l’atto, il documento in quanto tale) non potendo prendere per buone quelle risultanze (peraltro, spesso neppure citate integralmente nelle ordinanze e nelle sentenze).

Questo vale ovviamente in via generale e, in particolare, anche se poi ogni proposta fa storia a sé. Ad es., una proposta basata su decine di sentenze e/o su sentenze passate in giudicato ritengo non necessiti di un corredo così completo, che resta comunque utile. La cosa si complica notevolmente per i procedimenti risalenti, che non sono stati informatizzati. Ammesso sia possibile recuperare gli atti dagli archivi, tale attività richiede molto tempo e impiego di risorse umane.

La completezza si impone soprattutto nelle proposte che vanno di pari passo col procedimento penale e che trovano interlocuzione con il GIP. In tal senso, possiamo dire che il Tribunale deve avere tutto quello che ha il GIP. Perché solo così può fare l’“*autonoma*” valutazione del materiale probatorio e apprezzare congruamente gli elementi di fatto.

In sintesi estrema, possiamo dire che la linea dovrebbe essere quella di ritenere sempre più elementi di fatto: le s.i.t., le assunzioni di informazioni, gli interrogatori, i contenuti delle intercettazioni e, dunque, le relative trascrizioni, in quanto tali, le cui parti significative vengono normalmente riportate e citate nell’ordinanza cautelare o nella informativa di PG.

Anche le ordinanze, in quanto compendio di risultanze valutate dal giudice sulla base del parametro della gravità indiziaria, integrano gli elementi di fatto e, a *fortiori*, gli indizi richiesti dalla normativa sulla prevenzione. Si esige, dunque, un rigore interpretativo e motivazionale al fine di giungere alla confisca, per dimostrare l’esistenza di gravi indizi della sussistenza di una ragionevole probabilità che il soggetto abbia commesso reati.

Quanto agli elementi probatori specificamente attinenti alle misure di prevenzione patrimoniali, gli elementi da documentare, nel caso degli immobili e dei beni mobili registrati, sono quelli della data di acquisto e dei relativi atti con le movimentazioni finanziarie. Nel caso di società/aziende, un’adeguata illustrazione, con corredo documentale, delle vicende societarie, è spesso utile e, in particolare, lo sono i bilanci che consentono di valutare la situazione economico-finanziaria e di individuare eventuali anomalie.

La completezza delle risultanze all’atto della proposta esige, per giungere a confezionare una proposta per il Tribunale, un lungo, e spesso defaticante, lasso temporale. L’obiettivo è quello di fornire al Tribunale un materiale il più possibile completo anche al fine di rendere più celere il giudizio nel contraddittorio.

²³ In motivazione Cass. IV sez n. 7613 del 26 febbraio 2020.

4.5. Perimetrazione cronologica: il concetto di disponibilità in relazione a beni dinamici

La Corte di Cassazione tende a essere alquanto stringente sulla perimetrazione cronologica e quindi, già in fase di proposta, occorre tenerne conto, sia per determinare la “*sproporzione*” del proposto tra fonti e impieghi (che è interna alla perimetrazione e che viene vagliata nel suo divenire con riferimento a ciascun anno e nella forma cumulativa progressiva finale, specificando il valore da attribuire ai segni alternati -positiva e negativa - nel susseguirsi delle annate) sia per determinare il reimpiego (che può essere successivo alla perimetrazione ma deve essere supportato da elementi indiziari congrui). Sono suscettibili di ablazione, in termini generali, solo i beni acquisiti nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità.

Invero, l’epoca di acquisto del singolo bene non può essere di per sé esaustiva, qualora si tratti di beni suscettibili di modificazioni o comunque, naturalmente “*dinamici*” (es. quote sociali, beni aziendali organizzati per attività d’impresa). A titolo esemplificativo un bene acquisito in epoca estranea alla pericolosità e non caratterizzato da sproporzione può diventare confiscabile / sequestrabile ove in epoca di pericolosità emergano movimentazioni / impieghi economico finanziari “*sproporzionati*” afferenti a quel bene (come l’acquisto di partecipazioni sociali; conferimenti; finanziamenti del socio; ingenti risorse economiche impiegate per ristrutturazione di un immobile vetusto, come nel caso di un rudere che viene trasformato in una lussuosa villa).

Al riguardo, occorre sottolineare che gli artt. 20 e 24 CAM non fanno riferimento al concetto di acquisto in senso proprio, ma a quello di **disponibilità**. In tema di immissione di capitale in attività di impresa, la Corte di Cassazione ha affermato che “*l’immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente di proprietà di un terzo, determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare l’ablazione di prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene*” (Cass, Sez. V, n. 32996/2017).

La sproporzione si traduce in uno degli indizi che corroborano la pericolosità e non assurge ad autonomo e alternativo criterio per ancorare una proposta.

In punto di confisca per reimpiego / frutto di attività illecite, si afferma che è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo “*a quello di manifestazione della pericolosità sociale, ove ricorra una pluralità di indizi fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali della provvista formatasi in detto periodo*”²⁴ e “*In tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purché il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità*”²⁵.

Concreti indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell’attività delittuosa consistono nell’assenza o nell’esiguità dei redditi di provenienza illecita e nella significativa entità dei proventi da reato nel periodo di manifestazione della pericolosità, l’effettuazione di finanziamenti o sottoscrizione di aumenti di capitale sociale per importi significativi non giustificati a proprie società.

4.6. Gli esiti delle intercettazioni preventive e delle prove non utilizzabili

Si pone inoltre il problema se siano utilizzabili gli esiti delle intercettazioni preventive e delle prove non utilizzabili nel processo penale.

²⁴ Cass., sez. I, n. 12329/2020.

²⁵ Cass. sez. 6, Sentenza n. 36421 del 06/09/2021 Cc. (dep. 07/10/2021) Rv. 281990 - 01, Presidente Anna Criscuolo, estensore e relatore Benedetto Paternò Raddusa, imputato Antonino Palmeri.

Le SU della Corte di Cassazione con sentenza n. 13426 del 9 aprile 2010 sembrano escludere una simile possibilità, statuendo il *“principio che le intercettazioni dichiarate inutilizzabili a norma dell’articolo 271 c. p. p. (nella specie per mancata osservanza delle disposizioni previste dall’art. 268, c. 3 c.p.p, così come le prove inutilizzabili a norma dell’articolo 191 c. p. p., perché acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, non sono suscettibili di utilizzazione agli effetti di qualsiasi tipo di giudizio ivi compreso quello relativo all’applicazione di misure di prevenzione.”*

Va ricordato, poi, che l’art. 226 u. c. disp att. c. p. p. non consente l’utilizzabilità delle intercettazioni preventive nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi.

Inoltre, occorre rilevare che non è stata espressamente disciplinata la possibilità di effettuare autonome attività intercettive nel procedimento di prevenzione, con la sola eccezione dell’articolo 78 CAM, che prevede la possibilità da parte del Procuratore della Repubblica di effettuare intercettazioni nei confronti dei soggetti con pericolosità qualificata nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione personali.

4.7. La non commistione tra il patrimonio e i redditi del proposto e quelli delle imprese riconducibili allo stesso

Vi è l’esigenza di evitare commistioni tra il patrimonio e i redditi del proposto e quelli delle imprese allo stesso riconducibili. Le società sono soggetti giuridici distinti e - ai fini dell’individuazione delle voci di cui si deve tener conto per il calcolo della sproporzione del proposto - si devono considerare unicamente i rapporti rilevanti in senso tecnico-giuridico tra il proposto (o il terzo interposto) e le imprese collettive dallo stesso partecipate; gli utili/dividendi percepiti dal medesimo; i finanziamenti erogati all’impresa dallo stesso o allo stesso rimborsati e gli aumenti (o eventuali riduzioni) di capitale sociale. I redditi e il patrimonio societario devono rimanere estranei all’algoritmo della sproporzione. Anche le imprese individuali costituiscono soggetti autonomi, pur essendo meno marcata, rispetto a quella delle società, la distinzione con riferimento al regime delle responsabilità. Si rivela, ai fini suddetti, utile l’acquisizione dei bilanci sin dal momento della proposta, che sono pubblici e agevolmente acquisibili alla camera di commercio.

In altri termini, la valutazione circa il sequestro e la successiva confisca delle compagini societarie interessate muove dalla verifica che le stesse siano risultate destinatarie di immissioni di risorse (aumenti di capitale o finanziamenti soci) per importi consistenti e, comunque, non compatibili con i redditi dichiarati dal proposto e dai familiari (soci in dette imprese), determinando la sperequazione fonti/impieghi delle predette società. L’attività di queste ultime è, comunque, suscettibile di lettura in termini di commistione patrimoniale lecita/illecita con prevalenza addirittura della componente illecita (provento da reato e, in particolare, da evasione fiscale). Circostanza che ha indotto a ritenere sussistente un reimpiego di proventi illeciti²⁶.

4.8. Sulla commistione di risorse lecite e illecite nelle società e sul significato della valenza inquinante ai fini del sequestro e della confisca delle stesse, riferibili a persone giuridiche costituite in data antecedente all’inizio della pericolosità sociale del proposto

Un aspetto problematico che si è posto attiene alla possibilità di procedere ad ablazione dell’intero compendio aziendale e delle quote totalitarie delle società nel caso siano riferibili a persone giuridiche costituite in data antecedente all’inizio della pericolosità sociale del proposto. Il dettato normativo non disciplina la questione relativa alla problematica, tutt’altro che infrequente, della "confusione" nel patrimonio del proposto - dedito ad attività commerciali o imprenditoriali - tra beni di provenienza lecita e beni di provenienza illecita. La giurisprudenza si è fatta carico di stabilire dei criteri interpretativi.

²⁶ Decreto del Tribunale di Firenze dell’8 settembre 2021, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria il 20 settembre 2021.

Nell'esperienza fiorentina si è ritenuto possibile tale sequestro laddove sussistano congiuntamente determinate condizioni.

a) Innanzitutto, la pervasività degli affari illeciti rispetto a quelli leciti, condotti dall'imprenditore proposto per il tramite del compendio aziendale di famiglia, come si è potuto dimostrare dai bilanci delle società e dalle relative dichiarazioni dei redditi per quanto attiene all'impresa individuale. In particolare, assume rilievo il notevole incremento del volume d'affari in corrispondenza dell'inizio del periodo di pericolosità sociale e, in un recente caso trattato, dalla consumazione del traffico illecito del KEU (rifiuto derivante dall'attività di concia delle pelli che nonostante presentasse particolari criticità ambientali era stato riutilizzato per sottofondi stradali, terreni agricoli e opere pubbliche), gestito dal proposto con le proprie imprese²⁷.

b) In secondo luogo, la considerevole durata nel tempo (decennale) di quello che si potrebbe definire "asservimento" dell'impresa alle finalità illecite perseguite dal proposto e dai suoi prossimi congiunti e l'elevata incidenza dell'illecito profitto rispetto al valore intrinseco dell'azienda e delle quote di partecipazione nelle società.

c) In terzo luogo, la riferibilità della proprietà delle quote delle società, delle imprese individuali e dell'intero compendio aziendale alla persona del proposto, soggetto portatore di pericolosità sociale generica e qualificata, nonché dei rapporti commerciali strettissimi tra le società e le imprese individuali.

d) In quarto luogo, l'assoluta "commistione" e "confusione" tra i patrimoni sociali e quelli personali del soggetto proposto e dei terzi familiari.

Si tratta di criteri che costituiscono applicazione concreta e sviluppo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sulla cd. "impresa illecita", secondo cui *"In tema di misure di prevenzione, deve ritenersi illecita anche l'impresa in cui l'attività di tale natura risulti, per valore, nettamente prevalente su quella lecita, con la conseguenza che il complesso aziendale è suscettibile di ablazione nella totalità dei beni che lo compongono, in quanto interamente contaminato"*²⁸.

La confiscabilità della totalità delle quote e dell'intero compendio aziendale di una "società o impresa illecita" è stata peraltro affermata, non solo in caso di pericolosità qualificata, ma anche generica: *"La confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso,*

²⁷ Cfr decreto di sequestro del 10 gennaio 2022, depositato in pari data, dal Tribunale di Firenze, a fronte di proposta della Procura di Firenze, nell'ambito del procedimento n. 18/2021, nei confronti di un imprenditore, nato a Cutro (Kr), domiciliato in provincia di Arezzo.

²⁸ Vds la massima di Cass., Sez. 6, Sentenza n. 11666 del 13/02/2019 - Rv. 275292 - 01, nella cui parte motiva (pp. 13-14) richiama il precedente costituito da Cass., Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti e altro: *"...Quanto al tema concernente la cd. impresa illecita, quale bene unitario all'interno del quale non può distinguersi tra componenti di origine lecita e componenti di origine illecita, esaminato alla luce di una significativa elaborazione giurisprudenziale, è stato condivisibilmente affermato che, in tanto un'impresa, e, meglio, un complesso aziendale possono dirsi interamente "contaminati" e, come tali, suscettibili di ablazione nella totalità dei beni che la compongono, in quanto l'attività illecita sia preponderante, per valore, rispetto a quella lecita. Del resto, a voler accedere alla impostazione dell'unitarietà del bene, lo stesso può dirsi frutto di attività illecita solo se quest'ultima sia nettamente prevalente, altrimenti dovrebbe dirsi, nell'ipotesi contraria, che il bene è inscindibilmente frutto di attività lecita pur in presenza di apporti illeciti rilevanti, ma di minor significato rispetto a quelli leciti. Ancora, che l'impresa non costituisca un bene da valutare necessariamente in termini inscindibili è dimostrato proprio dalla possibilità di suddividerne il capitale in quote (o, eventualmente, di azioni) attribuibili a titolari diversi [...] Ne deriva, allora, che, nei limiti del giuridicamente ed economicamente possibile, anche con riferimento ad un'azienda è necessario distinguere tra apporti leciti ed apporti illeciti e sottoporre ad ablazione solo quelle parti o quote di valore (e di patrimonio) riferibili ai secondi; la confisca totale dei beni o delle quote, poi, potrà essere disposta solo nel caso di assoluta, o comunque nettissima, preponderanza delle risorse di natura illecita..."*.

*gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti*²⁹. E nella parte motiva della sentenza da ultimo citata si legge: “Non sfugge che la norma di cui all'art. 24 del d.Lgs. 159/2011 dispone testualmente che può procedersi alla confisca dei beni che “risultino essere il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego” e che detta norma richiede un requisito più stringente rispetto all'art. 20 del medesimo decreto atteso che, mentre si può procedere a sequestro di prevenzione in presenza (di) “sufficienti indizi”, per la confisca il legislatore ha utilizzato il verbo risultare declinato nella forma indicativa presente (“risultino”). Il dettato normativo non regola, invece, la questione relativa alla problematica, tutt'altro che infrequente, della “confusione” nel patrimonio del proposto - dedito ad attività commerciali o imprenditoriali - tra beni di provenienza lecita e beni di provenienza illecita: del resto, per un principio di stretta legalità e di compatibilità costituzionale del sistema, è chiaro che l'oggetto del sequestro non possa che riguardare - come recita la norma - solo i beni di valore sproporzionato rispetto alle condizioni economiche e/o “frutto di attività illecite” e quelli che costituiscono il reimpiego delle stesse attività illecite. Questa Corte di legittimità con un principio certamente estensibile anche al caso qui in esame ha chiarito che «... il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Ne consegue che nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di progresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all'incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima» (Sez. 1, n. 33479 del 04/07/2007, Richichi, Rv. 237448). In tempi più recenti (Sez. 5, n. 12493 del 17/12/2013, dep. 2014, Cinà, non mass.), con riferimento ad un caso di confisca di prevenzione relativa ad un soggetto “Pericoloso qualificato” ma con un principio certamente applicabile anche ai cc.dd. “pericolosi generici” si è chiarito che non può bastare che un determinato soggetto sia socialmente pericoloso ed abbia messo in atto iniziative imprenditoriali per far scattare l'ablazione di beni destinati all'attività produttiva e comunque conseguiti grazie ad essa, essendo necessario provare che l'attività non sarebbe sorta o non si sarebbe sviluppata in quel modo se non fosse stata pesantemente condizionata dal potere e dall'intervento del soggetto pericoloso: occorre invece la prova, secondo lo statuto probatorio del giudizio di prevenzione, che l'azienda sia “frutto di attività illecita” e, ancora più in particolare occorre a) che l'acquisto originario sia stato reso possibile dall'attività illecita dell'acquirente (o del fondatore), in qualunque modo espletata, pur senza pretendere la prova di un diretto collegamento, sotto forma di nesso causale, tra l'attività - illecita - e l'acquisizione patrimoniale; b) che la crescita e l'accumulo di ricchezza da parte dell'impresa sia stata concretamente agevolata dall'attività illecita del titolare, perché solo in questo caso può dirsi - stando al dettato normativo - che l'incremento patrimoniale è “frutto di attività illecite”. In dottrina si è, poi, evidenziato che il fatto che possono formare oggetto di sequestro e confisca, oltre ai beni frutto di attività illecite, anche quelli che ne costituiscono il reimpiego risponde alla ratio di sottrarre al soggetto pericoloso ogni utilità inquinata perché derivante, direttamente o indirettamente, dal crimine. Tuttavia, il distinguo, limpido sotto il profilo teorico, può non esserlo altrettanto in pratica, in quanto si assiste spesso alla commistione, nello stesso bene, di capitali leciti ed illeciti.[...] In sostanza, al di là dei principi formalmente richiamati, la misura va a colpire, nella loro interezza, beni che, ai fini di prevenzione, sono ritenuti non suscettibili di valutazione separata. Il tema del discrimine tra rapporti leciti ed illeciti va però impostato in modo peculiare con riferimento alle attività economiche, nell'ambito delle quali contributi - in termini di interessi soci e capitali - di provenienza lecita ed illecita finiscono - come risulta essere avvenuto nel caso

²⁹ Cfr Cass., Sez. 2, Sentenza n. 31549 del 06/06/2019 - Rv. 277225 - 07.

in esame - per fondersi in un tutto inscindibile. Tale considerazione, ancorata ai dati fenomenici ha sorretto la costruzione giurisprudenziale (v. Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo, Rv. 259871) dell'impresa mafiosa ed ha giustificato il principio per il quale la confisca di prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, non potendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene, l'apporto di componenti lecite riferibili alla capacità ed alla iniziativa imprenditoriale da quello imputabile a mezzi illeciti, specie quando il consolidamento e l'espansione dell'attività economica siano stati agevolati dall'organizzazione criminale. Peraltro, nel caso di impresa (mafiosa) costituita in forma societaria lo stesso ragionamento impone di estendere il sequestro e la confisca a tutto il patrimonio aziendale ed a tutto il capitale sociale, ivi comprese le quote sociali di terzi, nonostante l'origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote laddove sia accertata la disponibilità sostanziale dell'impresa da parte del proposto e laddove l'attività economica risulti condotta sin dall'inizio con mezzi illeciti. In quest'ottica, la giurisprudenza di merito non risulta avere incentrato l'indagine finalizzata alla confisca alla ricerca del reimpiego di proventi non giustificati od affatto estranei all'attività economica del proposto, ma ha teso a verificare se l'iniziativa economica si sia espansa ed abbia prodotto redditi beneficiando della sinergia del suo titolare con la consorteria mafiosa, notoriamente volta al condizionamento delle attività di impresa. A ritenere diversamente - nel caso di impresa mafiosa - si priverebbe di efficacia il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, strutturato e potenziato dal legislatore nella consapevolezza che è nel settore delle attività produttive che oggi si manifesta la maggiore pericolosità dell'indiziato mafioso, il quale sempre più di frequente trova rispondente alle sue finalità illecite non tanto acquistare singoli beni improduttivi o comunque non strumentali all'attività imprenditoriale, quanto a divenire egli stesso imprenditore anche se per interposta persona, acquisendo aziende già costituite, costituendone di nuove e comunque condizionando l'operare e lo sviluppo delle iniziative produttive non solo per investire e far fruttare una ricchezza inquinata ma anche allo scopo di accrescere le possibilità di infiltrazioni nel tessuto economico e sociale. È chiaro, pertanto, che dinanzi ad un fenomeno di commistione tra attività imprenditoriale ed appartenenza all'associazione mafiosa, sarebbe riduttivo e fuorviante limitarsi a verificare se ogni operazione sia immediatamente caratterizzata da evidenti requisiti di illiceità costituendo ad esempio il risultato di una determinata attività delittuosa essendo stata resa possibile la stessa solamente in virtù dell'attivazione di un determinato canale illecito. Tutte le operazioni attuate per il tramite di un'impresa costituita o sviluppatasi grazie all'estrinsecarsi dell'attività mafiosa sul versante economico rimangono geneticamente collegate, più o meno direttamente ad una situazione antigiusuridica e finiscono per contribuire alla creazione di quella ricchezza inquinata che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali vuole colpire con la confisca dei beni che rappresentano il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego. Affermare i principi di cui sopra non significa affatto disconoscere l'orientamento secondo cui la confisca non può aggredire indiscriminatamente tutto il patrimonio del proposto bensì deve sempre riguardare singoli beni rispetto ai quali siano individuabili le ragioni della illegittima provenienza, ma vuol dire solamente prendere atto che tale impostazione, quando si è di fronte ad una realtà produttiva nel suo complesso e dinamico operare, non può che riferirsi all'intera azienda. Se il discorso che precede può ben valere per l'impresa mafiosa e quindi per i c.d. "pericolosi qualificati", occorre ora verificare se sia possibile applicare tali principi anche nei confronti delle imprese/società riconducibili ad un soggetto "pericoloso generico". Orbene, ritiene il Collegio che tali principi siano estensibili, nel particolare caso in esame, anche al pericoloso generico, ciò attraverso la dimostrazione che la costituzione o l'acquisizione delle partecipazioni (anche solo di fatto) negli enti e nelle società e negli enti oggetto del provvedimento di confisca siano state in qualche modo strumentali al perseguimento delle attività illecite, così "sporcando" anche la parte di denaro di provenienza lecita eventualmente utilizzata nelle operazioni imprenditoriali de quibus. E' quindi corretto quanto rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta allorquando, trattando della questione della confusione tra risorse lecite ed illecite, ha ricordato che il principio per il quale in caso di impresa esercitata in forma societaria e di strutture imprenditoriali complesse la confisca si estende a tutto il patrimonio aziendale e al complesso dell'attività (Sez. 2 n. 9774 del 10 febbraio 2015 Agui) deve ritenersi applicabile, fermi restando i diversi presupposti per l'affermazione di pericolosità, anche in caso di pericolosità generica,

poiché il bene non viene confiscato solo perché il soggetto è pericoloso, ma perché, in chiave dinamica, tale condizione determina l'oggettiva pericolosità di mantenere il bene nella disponibilità di chi è risultato appartenere ad una delle categorie soggettive di pericolosità (secondo quanto chiarito sempre dalle Sezioni Unite "Spinelli" sulla ragione d'essere stessa e sulla natura preventiva e non punitiva di tutto il sistema delle misure di prevenzione). Sotto questo profilo è l'attività economica nel suo complesso gestita dal soggetto pericoloso a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato e delle relazioni economiche, per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e si confondono con quelli leciti, indipendentemente dalla qualifica della pericolosità.....”.

Si è coerentemente, poi, affermato che: *“In tema di misure di prevenzione patrimoniali, può essere disposta la confisca di tutto il patrimonio immobiliare e societario del proposto qualora l'apporto di componenti lecite si sia risolto nel consolidamento e nell'espansione della sistematica e reiterata attività di riciclaggio e di reimpiego di preponderanti capitali illeciti si da non essere più scindibile la minoritaria quota lecita, stante il risultato sinergico dei capitali impiegati, determinante una loro inestricabile commistione e contaminazione”³⁰*

A ben vedere, gli approdi giurisprudenziali di legittimità in tema di “impresa illecita”, sin qui brevemente ricostruiti, per un verso costituiscono un’evoluzione dell’orientamento formatosi sulla c.d. “impresa mafiosa” e, per altro verso (ma ancor prima e soprattutto), valorizzano le peculiari caratteristiche dei c.d. beni dinamici e delle ipotesi di pervasiva e inestricabile “contaminazione” o “confusione” tra profitti e beni leciti e ricchezze illecitamente acquisite/accumulate; rispondendo alla necessità di tutela, assolutamente irrinunciabile, dell’ordine pubblico economico e del mercato legale, mediante privazione del soggetto pericoloso dei beni patrimoniali anche aziendali ormai definitivamente “inquinati”, ancorché aventi origine lecita.

In definitiva, laddove sia dimostrata in modo solido e puntuale la natura di “impresa illecita”, la confiscabilità dell’intero complesso aziendale (e, in caso di società, della totalità delle partecipazioni) è giustificata dal fatto che questi beni (materiali e immateriali) finiscono per rappresentare essi stessi il “frutto o il reimpiego” delle illecite attività (anche imprenditoriali) poste in essere dal soggetto pericoloso³¹.

È utile ricordare, sotto altra prospettiva, che il sequestro e la confisca dell’intero patrimonio aziendale consegue *ex lege* all’ablazione della totalità delle partecipazioni societarie³² ed è opportuno precisare che il sequestro del patrimonio aziendale, riguardando un’universalità di beni organizzata per l’esercizio di attività di impresa (art. 2555 c.c. in relazione agli artt. 20 comma 1, 24 comma 1, e 41 dlgs. 159/11), ovvero *res* o valori riferibili all’impresa e necessari per la sua prosecuzione, attinge necessariamente tutti i beni mobili, immobili, denaro e rapporti (conti correnti, investimenti ecc.) a prescindere dalla data di ingresso degli stessi nel patrimonio societario o aziendale; dal che consegue che, per quanto attiene alle ad es. alle somme su conto corrente, il sequestro si estende naturalmente alle somme che perverranno sul conto anche successivamente all’esecuzione del sequestro stesso, in deroga alla regola generale³³.

4.9. L’applicabilità dell’accessione invertita ai beni immobili (terreno e immobile) e ai beni dinamici (beni costituiti in azienda)

Si sono presentati e affrontati, nella trattazione di procedimenti di misure di prevenzione patrimoniali, casi nei quali il cespite è risultato acquistato con capitali di provenienza in parte lecita e in parte illecita, oppure i redditi leciti sono stati impiegati per incrementare il valore di un bene frutto o reimpiego di attività illecita, ovvero, ancora, che capitali illeciti siano stati investiti a beneficio di beni di lecita provenienza.

³⁰ Cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49750 del 04/07/2019 - Rv. 277438 – 05.

³¹ Si veda in questo senso il decreto citato del 10 gennaio 2022, p. 113.

³² Cfr. art. 20, comma 1, periodo 2°, 3° e 4° dlgs. 159/11; art. 24, comma 1 bis, dlgs. 159/11.

³³ Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 1144 del 26/05/2021 dep. il 28/05/2021 per cui di norma sono oggetto di sequestro esclusivamente le somme giacenti sul conto al momento dell’apposizione del vincolo.

Al riguardo, la giurisprudenza ha fornito una serie di indicazioni che impongono a chi redige una proposta e al giudice incaricato di decidere sulla misura patrimoniale una *"attenta disamina dei profili fattuali e delle allegazioni difensive onde consentire ove possibile lo scorporo delle immissioni di illecita provenienza da quanto risulti legittimamente acquisito, procedendo poi alla sola confisca pro quota"*. Si è, ad esempio, chiarito³⁴ che, *"quando risulti che un immobile lecitamente acquistato sia stato ampliato o migliorato con l'impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione, la confisca può investire il bene nella sua interezza nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione dei distinti valori pro quota. In conformità agli scopi nella disciplina di prevenzione preordinata a colpire investimenti anche se leciti, di risorse finanziarie prodotte da attività illecite è, pertanto, stata ritenuta legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su di un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poiché, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell'accessione."*³⁵ Per converso, il predetto principio civilistico è tornato ad essere valorizzato in giurisprudenza *"per affermare la legittimità della confisca di fabbricati costruiti su terreni sottoposti a sequestro e poi a confisca, ancorché non menzionati nei provvedimenti ablativi, in quanto, in virtù del principio di accessione, i beni costruiti sul fondo appartengono al relativo proprietario, con la conseguenza che l'edificazione di un nuovo fabbricato resta automaticamente esposta alla misura patrimoniale che colpisce il bene principale, senza che ciò comporti alcun peggioramento della misura in atto"*³⁶.

Non si può disporre la separazione delle parti di edifici realizzate con ricorso a reimpiego di utili provenienti dalla gestione di un'azienda agricola derivante la sua costituzione da fondi di illecita provenienza, da quelle realizzate con impiego di somme di lecita provenienza, per la inscindibilità delle parti che compongono il bene immobile, quando le parti dell'edificio non sono suscettibili di utilizzazione separata.

La Corte di Cassazione ha affermato che *"è legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poiché, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell'accessione"*³⁷.

E tali principi possono essere applicati anche al caso dell'acquisto di un terreno, avvenuto in un'epoca in cui non era ancora iniziata la pericolosità sociale, sul quale si è poi avviata un'attività d'impresa e si è costruito un edificio, in pieno periodo di pericolosità.

I principi sull'accessione invertita, infatti, riguardano i beni immobili (appunto terreno e immobile) e beni costituiti in azienda (beni dinamici). E possono essere oggetto di confisca qualora, come nella fattispecie, i proventi aziendali siano illeciti, siano preponderanti (negli anni i delitti hanno consentito proventi illeciti riutilizzati in modi ed entità decisive avendo riguardo alla completa fattispecie) e realizzino una inscindibile commistione.

D'altra parte, l'accessione invertita (vedi Cassazione citata) ha riguardo al maggior valore dei beni di cui trattasi; ma nel valore dei beni da considerare nella fattispecie affrontata occorre anche tenere conto che gli acquisti del 2000 non sono stati pagati tutti subito (mutui non dimostrati/non restituiti), sicché non pare potersi ritenere dimostrata la legittimità della provvista.

³⁴ V. Cass, Sez. 1, n. 29186 del 22/04/2013, Ripepi, Rv. 256788.

³⁵ V. Cass., Sez. 2, sentenza n. 31549 del 6/6/2019 - Rv. 277225 -07.

³⁶ V. Cass. citata, Sez. 2, sentenza n. 31549 del 6/6/2019 - Rv. 277225 -07.

³⁷ V. Cass. 6 Sez, del 10 ottobre 2018, la cui motivazione è stata depositata in cancelleria il 7 marzo 2019, n. 2205, pres. Anna Petruzzellis, relatore Mirella Agliastro, ricorso proposto da Angela Maria Teresa Visinoni, p. 7.

4.10. Sequestro/confisca dei beni concessi in leasing e tutela dei diritti dei terzi in buona fede.

Si rende necessario dimostrare che i beni siano riconducibili al proposto *uti dominus*. Possono essere oggetto di sequestro e confisca anche i diritti obbligatori suscettibili di tradursi in utilità economica.

Con specifico riferimento ai beni in leasing si pone il problema della tutela del terzo in buona fede. In proposito, si pone l'esigenza di appurare:

- a) se sussistano elementi per ritenere che le società di leasing fossero consapevoli della fittizietà dell'intestazione al proposto o alle società riconducibili allo stesso;
- b) se l'impresa di leasing abbia effettuato verifiche per appurare se il soggetto giuridico che formalmente ha stipulato i contratti di leasing disponesse di redditi leciti idonei a sostenere l'impegno contrattuale,
- c) se alla data della stipula di ciascuno dei contratti di leasing fossero note – e, in caso positivo, quali - le vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto il proposto.

La giurisprudenza ha fissato i seguenti principi per stabilire se sussista o meno buona fede da parte del terzo contraente.

La misura di prevenzione della confisca può avere ad oggetto anche beni che rientrano nella disponibilità del proposto in virtù di un contratto di leasing. In particolare, l'intervento ablatorio può riguardare la sola posizione contrattuale del proposto e, quindi, il suo diritto personale di godimento, qualora il terzo proprietario che ha concesso i beni in leasing dimostri la propria buona fede. Diversamente, nell'ipotesi in cui sia provata la mala fede del locatore-titolare dei beni, la confisca può coinvolgere l'intero diritto di proprietà vantato da costui.

Del resto, al di là delle precedenti e ovvie considerazioni, v'è da aggiungere che non è certo la formale sussistenza di un titolo contrattuale da parte del proposto ad escludere la possibilità di confiscare un bene in leasing in quanto è ovvio che il destinatario della confisca cercherà, proprio mediante il ricorso ad apparenti titoli negoziali leciti, di dimostrare la provenienza regolare del bene oggetto di aggressione, tanto più, nei casi in cui, come per il leasing, egli abbia l'interesse e l'opportunità di provare che il bene sia nella titolarità di un terzo, essendo a dir poco evidente che un simile onere probatorio è sostenuto nella stragrande maggioranza dei casi proprio attraverso l'esibizione di un titolo contrattuale. Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, ben si comprende che l'aspetto dirimente in materia di confisca dei beni in leasing è rappresentato oltre che dall'effettiva titolarità del diritto anche e soprattutto dall'esistenza della buona fede del terzo concedente, nel senso che solo la tutela del legittimo affidamento di costui potrà impedire la confisca del bene, a nulla rilevando per una sua difesa l'esistenza di un contratto apparentemente ineccepibile che, come noto, ben potrebbe essere stato utilizzato dalle parti (concedente ed utilizzatore-proposto della misura di prevenzione) per consentire a chi delinque di continuare a godere di beni acquisiti mediante l'impiego di capitali illeciti.

Anzi, la confisca dei beni in leasing è un terreno particolare sul quale - nel caso della fittizietà del relativo contratto o della malafede del locatore - deve essere intrapresa una seria e repressiva politica giudiziaria, essendo ormai notorio che il ricorso allo strumento del leasing avviene con maggior frequenza proprio da parte di coloro che intendono investire le ricchezze illecite nel godimento di beni che non possono acquistare in quanto, diversamente, diverrebbero oggetto dell'intervento ablatorio dello Stato .

Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che *“In tema di misure di prevenzione patrimoniali, può essere disposta la confisca di un bene utilizzato dal proposto in virtù di un contratto di leasing traslativo se non sia riconoscibile la buona fede della società di leasing al momento della conclusione del contratto, non rilevando l'eventuale successivo acquisto per incorporazione della medesima società da parte di altro soggetto giuridico che, subentrando nei diritti e nella posizione dell'originaria concedente, succede nel medesimo difetto di buona fede.”*

E, ancora, sempre secondo la Corte di Cassazione, la nozione di estraneità al reato va ravvisata, non soltanto nella mancata partecipazione al fatto illecito nella forma del concorso di persone, ma

anche nella mancata derivazione di vantaggi e utilità dall'attività criminosa del reo.

E, dunque, sul terzo che pretenda il riconoscimento delle proprie ragioni dominicali sul bene confiscato grava un onere dimostrativo di ampia portata, in quanto deve offrire dimostrazione della titolarità dello "*ius in re aliena*", dell'assenza di complicità con l'autore del reato, della "*mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa*"³⁸ e della situazione soggettiva di non conoscibilità - anche facendo ricorso alla diligenza richiesta dalla situazione concreta - del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dall'agire criminoso altrui, identificabile nell'affidamento incolpevole, prodotto da una situazione di apparenza, che rende scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza.

Si è precisato che va confermata l'estraneità al reato anche nei casi in cui, pur nella ricorrenza della oggettiva acquisizione da parte del terzo di un vantaggio in dipendenza dell'altrui comportamento criminoso, questi abbia versato in una condizione soggettiva di buona fede.

Per meglio sostanziare tale requisito, nella consapevolezza della insufficienza definitoria del richiamo al concetto, proprio dell'ordinamento civile, di buona fede quale ignoranza di ledere l'altrui diritto, si è sostenuto che la buona fede va intesa quale affidamento incolpevole del terzo, da desumersi sulla base di elementi specifici dimostrati dall'interessato, posto che tale condizione costituisce la base giustificativa della tutela accordatagli a fronte del provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice.

Tale tutela si alloca non solo al momento della verifica dei crediti ex art. 52 e ss Cam e, quindi, dopo la confisca del primo grado (ex art. 57, comma 2, Cam), ma anche nel corso del procedimento di prevenzione, ai sensi dell'art. 23 2 e 4 comma Cam.

4.11. La concreta possibilità di proporre simultaneamente la misura di prevenzione personale e la misura patrimoniale

Ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale si richiede l'attualità della pericolosità sociale che, secondo i criteri richiesti dalla Cassazione, si ravvisa se il proposto è pericoloso al momento della decisione di primo grado, sicché è irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità risultino lontani nel tempo al momento del procedimento di appello o di legittimità.

Il Tribunale di Firenze ravvisa in concreto l'attualità della pericolosità se non è intercorso un biennio tra le condotte e la decisione di primo grado. Viene fatto riferimento alla previsione dell'art. 14 CAM che impone la rivalutazione dell'attualità della pericolosità dopo due anni di esecuzione pena.

Una siffatta interpretazione ancorata al biennio corre il rischio concreto di impedire, di fatto, l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, perché il termine in questione non è sufficiente per redigere un'articolata proposta, per decidere sulla richiesta di sequestro, per celebrare il procedimento in contraddittorio (soprattutto nel caso in cui si richieda la perizia) e per giungere al deposito della pronuncia sulla confisca di primo grado. Appare, dunque, preferibile non ancorare l'attualità a parametri temporali determinati e valutare caso per caso alla stregua delle concrete manifestazioni di pericolosità del proposto.

4.12. Le misure di prevenzione nei reati fiscali

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali sono applicabili agli evasori ritenuti responsabili di soli delitti tributari (fra i quali, le ipotesi di cui al d. lgs 10 marzo 2000, n. 74), ovvero "anche" di reati tributari³⁹, sebbene l'evasione si traduca solitamente nell'immediato in un risparmio di costi.

³⁸ Cass. Sez. Un., n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, rv. 213511.

³⁹ Si veda, a titolo esemplificativo, i casi di Salvatore Spanò citato, caratterizzato da condotte di evasione sistematica, di appropriazione indebita e di truffa, definito in primo grado con il decreto di confisca del Tribunale di Firenze del 13 novembre 2019, confermato dalla Corte d'appello, parzialmente annullato con rinvio dalla Corte di Cassazione del 18 ottobre 2021, n. 44930, pres. Eduardo De Gregorio, e di un

Invero, il provento di evasione può considerarsi un vantaggio economico effetto della consumazione del delitto e rientra nel concetto di "*effettivamente produttivi di reddito*", ex art. 1 lett. b del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 (CAM).

Tali condotte possono costituire manifestazioni di gravi perturbamenti e/o alterazioni del mercato dei beni e dei servizi. Si pensi ad esempio alle truffe in materia di IVA che avvengono nel commercio intra comunitario (c.d. frodi carosello), attraverso le quali i soggetti coinvolti locupletano non solo il mancato versamento dell'imposta ma anche maggiori ricavi derivanti dalla possibilità di vendere i beni a prezzi più bassi dei concorrenti.

La manifestazione di pericolosità sociale può essere sorretta dalla sola contestazione di reati tributari, sulla base dell'art. 1 l. b) CAM, e dunque alla stregua del seguente parametro normativo previsto per tutti i casi di pericolosità generica: poter ritenere, sulla base di elementi di fatto, che gli evasori siano abitualmente dediti a traffici delittuosi.

I reati tributari possono contribuire alla creazione di quella ricchezza inquinata che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali ha inteso colpire anche con la confisca dei beni che rappresentano il frutto di condotte illecite o che ne costituiscono il reimpiego e che, per la loro stessa esistenza e operatività, hanno condizionato l'operare e lo sviluppo delle eventuali iniziative produttive lecite.

Si deve trattare di delitti tributari, ancorché puniti con la sola multa (come ad es. gran parte dei delitti di cui al d. p. r. n. 43 del 1973 T. U. leggi doganali o al d. lgs n. 504 del 1995 in materia di accise), e non di contravvenzioni (reati puniti con l'arresto e l'ammenda) o di sanzioni amministrative. Gli illeciti tributari di natura amministrativa si ritiene possano rafforzare la pericolosità esistente, senza tuttavia permettere un'estensione temporale della stessa.

Si può procedere anche nei confronti del delinquente primario, sempre che tali delitti siano commessi reiteratamente e comportino un'evasione di imposta significativa, anche in assenza di ulteriori manifestazioni criminose, essendo indubbiamente il reddito prodotto da evasore seriale di natura illecita.

L'avverbio "*abitualmente*", utilizzato dall'art. 1 l. b) CAM, presuppone una realizzazione di attività delittuose "*non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto*"⁴⁰, in modo che si possa attribuire al "*soggetto proposto una pluralità di condotte passate*"⁴¹, che abbia prescelto "*il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi*" (Cass. sez. II, 19 gennaio 2018 - 15 marzo 2018, n. 11846).

Va sottolineata la specificità del reato tributario quale illecito a consumazione istantanea (il delitto di cui all'art. 8 d. lgs. 74/2000 si consuma alla data di emissione della fattura, l'art. 11 al momento dell'atto simulato o fraudolento), ovvero il cui perfezionamento avviene solo allo spirare dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale (ad es. artt. 2, 3, 4, 10 bis, 10 ter e 10 quater d. lgs. 74/2000). Il soggetto dedito, in modo continuativo, a condotte delittuose elusive degli obblighi tributari, realizza, in tal modo, attraverso il risparmio dell'imposta, una provvista finanziaria che è da considerarsi quale "*provento*" di delitto, inteso quale sostanziale vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato⁴².

Al fine di dare contenuto concreto alla nozione di pericolosità generica, è necessario che gli elementi di fatto trovino tendenzialmente una base in provvedimenti giurisdizionali, quali ad esempio provvedimenti delimitativi della libertà personale (confermati dal tribunale del riesame, se la decisione è intervenuta) e sentenze.

Il concetto di abitualità rilevante ai fini della pericolosità generica non può di solito prescindere, pertanto, "*dal pregresso accertamento in sede penale – ancorché non definito da una sentenza di condanna ma in ipotesi mediante applicazione di amnistia, indulto, causa di non punibilità*

commercialista, caratterizzato da condotte di sistematica evasione, di estorsione, di appropriazione indebita, truffa e dialtra natura, oggetto di decreto di sequestro del Tribunale di Firenze dell'8 settembre 2019 (proc. n. 8/2018), tuttora in fase di celebrazione.

⁴⁰ Cass. n. 31209/2015.

⁴¹ Cass. sez I, 15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n. 349.

⁴² Rif. sent. della Corte di Cassazione S. U. n. 9149 del 3 luglio 1996, Chabni, rv 205707.

*derivante da collaborazione volontaria di cui all'art. 5 - quater della l. n. 227 del 1990, prescrizione, ecc. – dell'avvenuta commissione di fatti integranti delitti che danno luogo a proventi illeciti o implicanti l'esercizio di traffici parimenti connotati da modalità illecite, sulla scia del resto dei rilievi formulati dalla [...] decisione Corte EDU De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017 che ha espressamente posto in risalto la necessità di 'una valutazione oggettiva delle prove che rivelino il comportamento e lo standard di vita dell'individuo' o la messa in evidenza di 'segni specifici esteriori' delle sue tendenze criminali"*⁴³. Non è idonea, pertanto, a configurare un valido "elemento di fatto" l'esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito che contenga in motivazione un accertamento della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte del proposto⁴⁴.

Se i delitti tributari commessi dal proposto sono espressione di una pericolosità qualificata e, quindi, quando viene contestata l'aggravante di mafia a tali reati, ovvero altri reati, ex art. 4 CAM, sarà sufficiente il meno rigoroso parametro dell'indiziato di reato, che, tuttavia, non può ritenersi integrato sulla mera base dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato o di una mera denuncia.

Pur in presenza della possibilità di ricorrere alla confisca per equivalente, ex art. 12 bis D. L. vo 10 marzo 2000, n. 74, la misura di prevenzione patrimoniale conserva una sua specifica utilità, potendosi applicare, fra l'altro, anche in assenza di condanna in sede penale, come si è innanzi detto.

La manifestazione di pericolosità può, infatti, configurarsi anche in assenza di contestazioni nel giudizio penale dei reati di autoriciclaggio, ex art. 648 ter.1 c. p. (ipotizzabile, peraltro, solo a far data dall'entrata in vigore della l. 15 dicembre 2014, n. 186) e di trasferimento fraudolento di valori, ex art. 512 bis c.p..

Sussiste la possibilità di ricorrere alla misura di prevenzione nei confronti dell'evasore pericoloso sia nel caso di accertata sproporzione (si ricorda che la stessa è irrilevante ai fini della delibazione sulla pericolosità sociale, essendo un mero criterio di individuazione dei beni da sequestrare e confiscare), sia nel caso del reimpiego della provvista economica in precedenza sottratta. Occorre in quest'ultimo caso procedere all'analisi del caso concreto per individuare gli elementi di fatto rivelatori del reimpiego, sebbene normalmente, in relazione a tale tipologia di reati, si registra simultaneamente la presenza della pericolosità per sproporzione e della pericolosità per reimpiego.

Gli elementi di fatto per dimostrare l'attività di reimpiego vanno desunti analizzando i casi concreti. La prosecuzione dell'attività di impresa in altre imprese (in forma individuale o societaria, come spesso accade in relazione a quelle gestite dai cittadini cinesi) costituisce indizio significativo per ritenere sussistente il reimpiego. Si segnala che il tema dell'accertamento della natura fittizia o reale dei trasferimenti e delle intestazioni dei beni ai fini della confisca di prevenzione, ha costituito oggetto di approfondito esame da parte delle Sezioni Unite della Cassazione⁴⁵.

La perimetrazione temporale della pericolosità è soggetta alle regole ordinarie (si potrà, pertanto, chiedere il sequestro dei soli beni acquisiti al patrimonio del proposto tendenzialmente nel periodo di tempo in cui si ravvisano i delitti commessi, retroagendo per non più di un anno e spiegando le ragioni che inducono a ritenere che gli acquisti effettuati nel periodo successivo siano oggetto di reimpieghi di provenienza delittuosa).

L'individuazione dell'estensione temporale della pericolosità derivante da evasione e l'entità della somma evasa non si prestano alla preventiva individuazione di netti parametri. Occorre analizzare il caso concreto verificando la situazione patrimoniale e reddituale dell'evasore. Naturalmente, si deve trattare di un evasore *seriale*, che abbraccia tendenzialmente plurimi periodi di imposta, con evasioni per importi significativi, e nei casi dei c. d. reati ostacolo rappresentati dall'art. 8 d. l. vo n. 74 del 2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e dall'art. 10 della stessa normativa (occultamento o distruzione di documenti contabili) che siano commessi reiteratamente, professionalmente e a fronte di remunerazione.

⁴³ V. ord. Sez. n. 1705 della Corte di Cassazione del 21/09/2017, N. RG 14479/2017.

⁴⁴ V. Cass. n. 11846/2018.

⁴⁵ N. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, RV. 270081-2-3-4-6-6-7.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha valorizzato il profilo della fraudolenza con riferimento a dette ipotesi delittuose. In particolare, Cass. n. 53003, depositata il 21 novembre 2017, ha sottolineato che negli illeciti caratterizzati da fraudolenza, di cui agli artt. 2, 3, 8 e 10 quater, c. 2., e 11 è possibile *"ritenere che il soggetto responsabile viva abitualmente dei relativi proventi, complessivamente, determinandosi quella sorta di tendenziale confusione tra patrimonio di origine lecita e incrementi derivanti da condotte illecite di evasione tributaria"* e negli altri casi vi è la necessità di *"verificare se in occasione del procedimento penale o a seguito della procedura conciliativa, l'imposta evasa o il suo importo equivalente siano stati comunque [...] effettivamente recuperati, in caso negativo non ricorrendo perciò tale ostacolo concettuale alla possibilità di ritenere l'evasore fiscale seriale socialmente pericoloso"*.

La materia dell'entità dell'evasione deve essere governata dal concetto di *"effettivamente produttivi di reddito"*, sicché tendenzialmente si deve far riferimento all'effettiva imposta evasa, con conseguente necessità di procedere a un calcolo autonomo ed effettivo funzionale al giudizio di prevenzione, prescindendo dai calcoli effettuati dalle agenzie delle entrate, molto spesso basati su indici presuntivi.

I meccanismi presuntivi fissati dalla legislazione fiscale per l'accertamento del reddito non possono incidere automaticamente ai fini del giudizio di prevenzione *sic et simpliciter*, ma devono essere valutati con rigore. Occorre analizzare la natura degli elementi di fatto posti a sostegno delle differenti tipologie di presunzione (il riferimento è ai meccanismi a base induttiva, al parametro del costo del venduto, ai versamenti in c/c, ecc.).

È preferibile non ricomprendere le sanzioni e gli interessi, in quanto si tratta di un mero costo e, comunque, di conseguenze mediate della condotta delittuosa.

Sussiste, però, la possibilità di mutuare le regole fissate dal diritto penale tributario, che prevede di conglobare interessi e sanzioni solo in relazione alla fattispecie di cui all'art. 11 d. lgs 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

L'adesione al condono fiscale implica una riduzione della quota di redditività illecita, in virtù del versamento postumo delle somme predisposte per aderirvi, e occorre detrarre la relativa somma versata dal contribuente per stabilire l'entità dell'evasione⁴⁶. Perciò, sarà necessario defalcare le somme versate dall'imposta evasa.

Il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute irregolarmente fuori dal territorio dello Stato (c. d. *'scudo fiscale'*), ai sensi dell'art. 13-bis del d. l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, *"non esclude il requisito della sproporzione reddituale e non trasforma 'ex se' le somme di provenienza illecita in proventi leciti, quando non sia adempiuto l'onere, da parte del proposto, di indicare gli specifici elementi da cui desumere che le somme rimpatriate o regolarizzate corrispondono esclusivamente a quelle oggetto delle violazioni penaltributarie a lui contestate"*⁴⁷.

Si ricorda che l'art. 24 del d. lgs n. 159/2011 dispone che *"in ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato sia provento di evasione fiscale"*.

4.13 . Sequestri in bianco o al buio

Le proposte non possono avere a oggetto sequestri in "bianco" o al "buio", vale a dire che i beni devono essere dettagliatamente individuati, al fine di consentire la loro materiale apprensione e la corretta esecuzione degli adempimenti connessi al sequestro e ciò vale anche per i rapporti finanziari/conti correnti.

Non si può procedere al sequestro dei beni innominati da ricercare e individuare all'atto del sequestro di prevenzione, poiché questo, a differenza del sequestro penale, *"non ha i connotati di*

⁴⁶ Rif. p. 19 motivazione della sent. della Corte di Cass. del 20 dicembre 2019, prima sezione R.G.N. 29192/2019, pres. Monica Boni, rel. Raffaello Magi.

⁴⁷ Cass sez. 2 n. 31549 del 6/06/2019, dep. il 17/07/2019, Rv 277225-08.

*ricerca tipici di una perquisizione, trattandosi invece dell'apprensione di beni dei quali già sono stati vagliati i presupposti prevenzionali"*⁴⁸.

L'art. 20 (CAM) prevede che il sequestro avente a oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e ss del c. c. e ha previsto che il Tribunale indichi nel provvedimento di sequestro in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai quali si estende il sequestro.

La proposta viene introdotta da una concisa esposizione dei contenuti della stessa nella prospettiva di agevolare il tribunale nella stesura dell'avviso di fissazione dell'udienza.

4.13. Il momento di celebrazione dell'udienza di verifica dei crediti

Nell'esperienza dei Tribunali di Firenze e di Roma, l'udienza di verifica dei crediti, disciplinata dall'art. 59 CAM viene effettuata dopo la confisca di primo grado, mentre altri uffici vi procedono a seguito della definitività della confisca. Sebbene la partecipazione del pubblico ministero sia facoltativa, la stessa si è rivelata utile perché ha consentito di attingere informazioni inerenti alla condotta del proposto funzionali ad accrescere la sua pericolosità.

4.14. Esecuzione del sequestro e della confisca

L'articolo 21 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, stabilisce che il sequestro, nell'ambito del procedimento di prevenzione, sia eseguito con le modalità previste dall'art. 104 del decreto legislativo del 28 luglio 1989, n.271, prevedendo che la polizia giudiziaria esegua le formalità ivi previste, procedendo all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario. La norma, invece, non prevede quale autorità giudiziaria (Tribunale o ufficio di Procura) debba investire la Polizia Giudiziaria.

L'esecuzione di tale provvedimento - nel caso in cui vi siano ricompresi beni ubicati all'estero di qualunque natura (immobili, mobili registrati, mobili, partecipazioni sociali, complessi aziendali, imprese individuali) - richiede l'espletamento speditivo di commissioni rogatorie, in aderenza agli accordi internazionali vigenti, e l'effettuazione di un'attività di coordinamento con il preposto ufficio del Ministero della Giustizia, con il magistrato di collegamento (ove esistente) del Paese straniero interessato, con l'autorità giudiziaria estera, anche per risolvere questioni giuridiche di diritto comparato, curare l'immissione in possesso da parte degli amministratori giudiziari e i rapporti con i soggetti coinvolti nella procedura di gestione del bene. L'articolazione complessa dell'attività in questione suggerisce l'opportunità che l'ufficio del Pubblico Ministero Distrettuale provveda all'espletamento della stessa⁴⁹.

Il 18 dicembre 2019 si è convenuto con il Tribunale di Firenze, redigendo e sottoscrivendo un protocollo, che l'esecuzione del sequestro di prevenzione e della eventuale successiva confisca, in presenza di beni presenti in territorio estero, siano sempre curate dall'ufficio del Pubblico Ministero Distrettuale, anche in presenza di proposte inoltrate dal Direttore della DIA o dal Questore, e nel caso di espressa richiesta del Procuratore Distrettuale.

Negli altri casi, si è convenuto che il Tribunale provveda all'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca con delega diretta all'organo individuato dallo stesso Tribunale, con eventuale facoltà di subdelega.

Di recente si è presentato il caso della confisca dell'appartamento, sito in Adeje, isola di Tenerife (Spagna - isole Canarie), all'interno del resor "Mareverde Fase I", identificato al "cadastral

⁴⁸ V. decreto del Tribunale di Firenze citato dell'8 settembre 2021, depositato in cancelleria il 20 settembre 2021.

⁴⁹ Sul tema specifico ho già scritto su questa rivista "Misure di prevenzione patrimoniali: l'esecuzione all'estero di sequestri e confische" il 18 febbraio 2021.

reference” al n. 0179003CS3007N0030IB, consistenza 49 mq (+ 8 mq di “garden terrace”) di proprietà del proposto Cosma Damiano Stellitano⁵⁰, acquistato il 29/06/2015.

Dal momento che gli altri Paesi non conoscono l'istituto delle misure di prevenzione si è posto il problema dell'individuazione degli strumenti giuridici per provvedere all'esecuzione.

Orbene, l'art. 21.1 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo”, siglata a Varsavia il 16 maggio 2005, stabilisce che: “*Su richiesta di un'altra Parte che abbia avviato una procedura penale o un'azione per fini di confisca, ciascuna Parte prende le necessarie misure provvisorie, come il congelamento o il sequestro, allo scopo di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di valori patrimoniali che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero servire a soddisfare tale richiesta*”. Il riferimento a “*un'azione per fini di confisca*” - dunque, diversa da quella avviata nell'ambito del processo penale - permette di utilizzare tale convenzione anche nell'ambito delle misure di prevenzione.

Inoltre, va rilevato che il Regolamento UE 2018/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta dell'Unione Europea del 28 novembre 2018), per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei beni, emanati nell'ambito di un procedimento in «*criminal matters*», può essere applicato ai provvedimenti di confisca senza condanna e, dunque, anche alle misure di prevenzione.

Tale regolamento è entrato in vigore il 19.12.2020 (v. art. 39 Reg. citato) e presenta il pregio di essere direttamente applicabile negli Stati membri, ex art. 288 TFUE. Va a tal fine predisposto il certificato di confisca standard (con traduzione nella lingua del Paese richiesto), ex art. 17 del Regolamento. In caso di urgenza, è previsto che la richiesta si possa inviare direttamente per posta elettronica all'autorità giudiziaria della Parte richiesta (artt. 34.2 e 35.1 della Convenzione). Naturalmente, il provvedimento di confisca dovrà essere debitamente tradotto nella lingua del paese richiesto.

Una ulteriore questione in sede di esecuzione deriva dall'art. 51 bis, introdotto da dl n. 113 del 2018, conv. in legge 132/2018, che impone, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria del provvedimento di sequestro e di confisca, relativi a imprese, società o a quote delle stesse, di porre in essere le comunicazioni per curare le iscrizioni al registro delle imprese, dal momento che le

⁵⁰ Si rappresenta che il predetto immobile all'avvio del procedimento è stato sottoposto a sequestro, in esecuzione del provvedimento, emesso dal Tribunale di Firenze, datato 25 novembre 2019, depositato in cancelleria il 29 novembre 2019, che era stato trasmesso a codesta Autorità, con lettera del 4 dicembre 2019. Il proposto è persona ritenuta rientrare nella categoria dei soggetti pericolosi generici, di cui alla lettera b dell'art. 1 D. L. vo 159/2011, che si riferisce ai soggetti che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, posto che sono state individuate, nell'ambito di due distinti procedimenti penali, molteplici manifestazioni di pericolosità concretizzatesi in plurime fattispecie di reato perpetrate dal 2013 al 2016 di usura, di tentativo di estorsione, di abusivismo finanziario, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di associazione a delinquere, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché in frequentazioni di esponenti inseriti in contesti 'ndranghetisti e camorristi. La dedizione abituale alle attività delittuose è corroborata dalla reiterazione delle condotte criminose emerse, fra l'altro, dalle indagini effettuate nell'ambito del procedimento penale n. 11622/15 R.G.N.R. e dal periodo prolungato nel quale tali fattispecie si sono perpetrate, nonché dall'inconferente apporto sul tenore di vita dei redditi dichiarati e dal costante ricorso ai pagamenti per cassa, desumibili dall'impiego di assegni circolari e dal prelievo di contanti dal proprio conto corrente. Le medesime risultanze hanno consentito, al contempo, di inquadrare il proposto nell'ambito dei soggetti pericolosi qualificati, di cui alla lettera b) del c. I dell'art. 4 D. L. vo 159/2011, in quanto da ritenersi indiziato di uno dei reati previsti dall'art. 51 comma, 3 bis, c. p. p., vale a dire delitti commessi con il ricorso al metodo mafioso e al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso ('ndrangheta e camorra).

Il complesso delle risultanze acquisite ha consentito di ritenere sussistenti risultanze idonee per ritenere che il patrimonio del proposto - acquisito a far data quantomeno dal 2013 (epoca coincidente con le manifestazioni della pericolosità derivante da commissione dei delitti contestati) - sia provento dell'esercizio sistematico di attività di reimpiego di proventi di reato contro il patrimonio. Perciò, sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione della misura patrimoniale della confisca, prevista dagli artt. 16 e ss. del D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.

attività funzionali all'esecuzione richiedono un'attività organizzativa articolata, nella più parte dei casi, che richiede tempo, e la comunicazione potrebbe creare le condizioni perché il proposto venga a conoscenza del provvedimento ablatorio e si attivi per disperderlo, mediante la cessione a terzi delle quote o dei beni aziendali.

Per superare tale criticità, condivisibilmente, il Tribunale di Firenze ha interpretato la previsione normativa, nel senso di ritenere che la Cancelleria sia tenuta a curare l'istanza di iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese entro il giorno successivo all'avvenuta esecuzione dello stesso da parte dell'organo a ciò delegato, onerando l'organo proponente delegato per l'esecuzione a informare immediatamente il Tribunale dell'avvenuta esecuzione del sequestro in modo da curare l'adempimento⁵¹.

4.14. L'applicazione ai procedimenti di misure di prevenzione delle previsioni in ordine alla diffusione di informazioni e ai rapporti tra Procuratore della Repubblica e polizia giudiziaria, di cui al d.lgs. n. 188/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2016/343, relativo al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza

Il d.lgs. n. 188/2021⁵², sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, è entrato in vigore il 14 dicembre 2021. Si tratta di una nuova regolamentazione che tocca temi di grande sensibilità, come il rapporto con gli organi di informazione.

Il decreto ha novellato l'art. 5 del d.lgs. n. 106/2006, che al comma 2 -bis prevede testualmente: *"La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.[...]"* e al comma. 3 -bis: *"Nei casi di cui al comma 2 -bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. [...]"*.

In aderenza alla normativa sovranazionale si consente al Procuratore della Repubblica di rendere pubbliche informazioni sui procedimenti penali in due specifiche ipotesi (art. 2-bis d.lgs. n. 106/2006):

- a) quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini;
- b) quando ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico.

È di assoluta evidenza che, oggetto della comunicazione, debbano essere informazioni di effettivo interesse pubblico, vale a dire i casi e le controversie di obiettivo rilievo sociale, politico, economico, tecnico-scientifico, le prime informazioni per descrivere le indagini in corso per delitti di particolare gravità, il compimento di atti di indagine, ritenuti di particolare interesse e rilevanza,

⁵¹ Cfr provvedimento dell'11 gennaio 2021, nell'ambito del proc. n. 18/2018.

⁵² Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. La (UE) 2016/343, per quanto interessa in questa sede, prevede: - che gli Stati membri assicurino agli indagati e imputati la presunzione d'innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (art. 3); - che gli Stati adottino le misure necessarie per garantire, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, che le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole e che siano altresì predisposte misure appropriate in caso di violazione di detto obbligo (art. 4, par. 1); - che la divulgazione di informazioni sui procedimenti penali sia consentita solo qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblica (art. 4, par. 3).

per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto ex art. 329 c.p.p., le richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione, l'esecuzione di ordini di carcerazione o di confische per fatti di particolare rilievo. Potranno anche ricorrere esigenze di richiamare l'attenzione su situazioni che possono cagionare rischi o pericoli per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica.

Questione problematica è quella se la normativa debba estendersi o meno anche alla divulgazione delle notizie afferenti all'esecuzione di misure di prevenzione patrimoniali, dal momento che il legislatore ha fatto riferimento esclusivamente alla "*diffusione di informazioni sui procedimenti penali*" e le misure di prevenzione non costituiscono procedimenti penali e non comportano una responsabilità penale, essendo basate sul concetto di pericolosità sociale e non su una colpevolezza del proposto.

Del resto, le misure di prevenzione non sono conosciute negli altri Paesi europei e, se la regolamentazione italiana è funzionale ad adeguarsi alla regolamentazione europea, le misure di prevenzione a stretto rigore, dovrebbero considerarsi estranee a tale regolamentazione. Tuttavia, ragioni di prudenza, in attesa che la questione venga chiarita con un opportuno intervento normativo, suggeriscono l'opportunità di uniformare la divulgazione delle notizie anche per le misure di prevenzione a tale nuova normativa, sulla base di un'interpretazione analogica.

5. Considerazioni conclusive.

In un Paese come il nostro nel quale la pandemia accresce la paura degli italiani e la piena ripresa economica si appalesa ancora incerta, l'azione invisibile della criminalità soprattutto mafiosa trova linfa vitale ed è pronta a drenare le risorse che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) porterà con sé, sfruttando la fragilità del tessuto economico e sociale nel quale opera.

Anche le alte Corti europee, da molti citate a intermittenza, secondo le mutevoli convenienze del momento, hanno riconosciuto la particolarità della realtà fenomenologica criminale italiana.

L'esperienza di questi anni ha evidenziato che la realtà economica non si esaurisce nell'alternativa tra impresa sana e impresa mafiosa o collusa. Si registrano casi, sempre più numerosi, di imprese mafiose o colluse che risultano avere rapporti occasionali con la mafia, così come ci sono imprese che non vivono solo di corruzione, ma che accettano anche di proliferare con il supporto della corruzione.

In tali casi è preferibile ricorrere a strumenti diversi dal sequestro e dalla confisca e più mirati e adeguati. Il codice antimafia si è dato carico di tali esigenze prevedendo due specifiche misure applicabili alle imprese e non ai soggetti se l'attività economica non si trova già nella disponibilità del mafioso, ma sussiste il rischio che questi se ne appropri, sempre che possano essere curate (per esempio con la rimozione degli amministratori e/o di dirigenti collusi, cambiando fornitori e subappaltatori e così via, ovvero intervenendo sul modello organizzativo dell'impresa) e le imprese siano intenzionate a rimuovere i presupposti di quel pericolo.

L'art. 20 ha previsto, infatti, che il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato disponga, in via alternativa e sussidiaria al sequestro e alle misure di prevenzione patrimoniale, quelle di cui agli art. 34 (L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende⁵³), nominando quindi un amministratore giudiziario che assuma la gestione dell'impresa, e 34 bis d.l.vo (Controllo giudiziario delle aziende⁵⁴), disponendo misure di controllo per vigilare sull'attività degli amministratori esistenti, ove ricorrano i presupposti ivi previsti.

⁵³ **L'amministrazione giudiziaria** è applicata su proposta dei soggetti di cui al c. 1 dell'art. 17 (Procuratore Distrettuale ove ha sede l'impresa, PNA, Questore e Direttore DIA), allorquando ricorrono i seguenti presupposti:

- sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia sottoposto alle condizioni di intimidazione e assoggettamento previste dall'art. 416 bis o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'art. 4 c. 1, l. a, b, i bis;
- non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

⁵⁴ Il controllo giudiziario può essere applicato:

Tali strumenti sono già stati applicati in più sedi giudiziarie, ivi compresa Firenze. Segnalo il caso di un grande consorzio di cooperative di rilevanza nazionale, in cui, peraltro, erano stati già sostituiti gli amministratori responsabili di attività corruttive, nonché quelli di una singola agenzia di un'importante banca e il caso di un ramo d'azienda di una multinazionale della logistica.

Situazioni nelle quali l'amministrazione giudiziaria ha consentito nel risanare in un congruo lasso temporale l'attività, dopo averli ripuliti dai legami con le cosche.

Le misure dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario (quest'ultimo anche su richiesta dell'interessato) attengono alle imprese e non ai soggetti, possono essere applicate dal tribunale pure nei confronti di imprese destinatarie delle interdittive antimafia disposte dai Prefetti, la cui efficacia viene in questo caso sospesa. Al termine del periodo di controllo giudiziario il Tribunale può adottare altre misure di prevenzione più gravi, in luogo della valutazione di esito positivo della bonifica.

Nella fase di crisi economica in cui versa il nostro Paese è interesse generale evitare non necessarie distruzioni di ricchezza e la perdita di posti del lavoro, offrendo alle attività imprenditoriali insidiate dalla mafia l'opportunità di rientrare nel mercato in condizioni di legalità e cercando di immettere nel mercato le imprese e i beni confiscati.

d'ufficio o su istanza di parte pubblica I c art. 34 bis;
su richiesta dell'impresa c. d. volontario VI c. art. 34 bis

Tratti caratterizzanti del controllo giudiziario:

1) informazione interdittiva antimafia nei confronti dell'impresa (natura cautelare e preventiva ed è fondata su elementi più sfumati rispetto a quelli che si pretendono in sede giudiziaria), tempestivamente impugnata innanzi al g. a.. Il Tribunale non deve spingersi a effettuare un controllo dei presupposti legittimanti dell'interdittiva

2) natura **occasionale** dell'agevolazione (carattere non totale della contaminazione)

3) insussistenza dei requisiti per disporsi in questa fase il sequestro e la confisca di prevenzione

4) giudizio prognostico concernente il possibile recupero alla legalità dell'impresa: bonificabilità dell'impresa implica la verifica di una realtà imprenditoriale non soggetta, quindi, a procedura di fallimento concorsuale